

NUNZIO FEDERIGO FARAGLIA

IL COMUNE
NELL'ITALIA MERIDIONALE
(1100-1806)

STUDIO STORICO

PREMIATO E PUBBLIGATO DALL'ACCADEMIA PONTANIANA

GATTINI

3
215



NAPOLI

TIPOGRAFIA DELLA REGIA UNIVERSITÀ
DIRETTA DA FRANCESCO TESSITORE
1883

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE DI ESAME

Signori Colleghi,

L'Accademia, nell'anno 1880, propose a concorso pel premio Tenore, il seguente tema:

« Esposizione della polizia municipale delle province napoletane, dalla fondazione della Monarchia Normanna sino alla fine del decimottavo secolo, con la notizia dei mutamenti più notevoli che nei vari tempi avvennero nella forma e nelle attribuzioni del governo de' Comuni ».

Posto mente alla vastità e difficoltà dell'argomento, fu fatta questa esplicita dichiarazione:

« L'Accademia vorrebbe che si trattassero largamente tutte le parti del precedente tema, ma accetta eziandio una esposizione sommaria de' periodi più antichi, purchè si presentino studi speciali dal secolo decimosesto sino alla fine del decimottavo ».

Due soli lavori furono inviati al concorso, uno de' quali ha il motto *Laboremus!*, l'altro quegli emistichii di Lucrezio Caro (IV):

. *peragro loca nullius ante
Trita solo.*

La Storia della polizia municipale nell'ex reame di Napoli è un argomento affatto nuovo e non trattato in modo speciale da alcuno. Le opere del Cervellino 1680 (*Direzione o Guida dell'Università*), del Pecori 1770 (*Governo delle Università*), del Carli 1803 (il *Cancelliere istruito*), concernono quasi esclusivamente la parte teorica o pratica dell'amministrazione municipale. Il Caputo 1621 (*De regimine reipublicae*), si occupa principalmente della città di Cosenza. Parecchi trattati riguardano le relazioni tra i feudatari ed i vassalli; tali sono le opere del Capobianco 1603 (*De iure et auctoritate baronum erga vassallos*), del Novario 1634 (*De vassalorum gravaminibus*), del Rendella 1618 (*De pascuis, defens. etc.*), del Turboli (*Origines iuris praedictorii*).

Ci asteniamo dal citare altri scrittori, rimandando alla *Bibliografia* che ne diede il ch. collega Alianelli (*Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie napoletane* p. 62 e segg.).

Delle vicende varie de' nostri comuni nessuno finora ha specialmente trattato.

L'Accademia desiderava che questa lacuna, almeno in parte, si compiesse, e perciò propose quel tema.

La vostra Commissione ha diligentemente esaminato i lavori inviati al Concorso: e dalla presente relazione sarà messo in chiaro se il desiderio dell'Accademia venne realmente appagato: se e quale de' due lavori meriti considerazione, o sia degno del premio.

1. Cominciamo dalla scrittura che ha per motto *Laboremus!*

Essa si comprende in otto capitoli, alcuni de' quali sono divisi in paragrafi. Nel 1. capitolo, l'autore si occupa del periodo antecedente alla dinastia Normanna. Il capitolo 2. tratta del Regno dei Normanni, il § 1. contiene un sunto della storia di quella età; nel § 2. si ragiona de' Seggi o Sedili della Città di Napoli; nel § 3 si riferiscono dal de Sariis le leggi fatte al tempo dei Normanni dal 1130 al 1194, in relazione coll'amministrazione municipale.

Il capitolo 3. considera gli Svevi; il 4. gli Angioini; il 5. gli Aragonesi; il 6. gli Spagnuoli. E qui noteremo che questo 6. capitolo si ripartisce in quattro differenti paragrafi.

Il § 1. contiene alcune idee generali sull'amministrazione ed ordinamento delle Università.

Nel § 2. si tratta dell'igiene, dell' annona, de' pesi e misure, de' capitoli del ben vivere: quindi si pongono a rassegna le diverse disposizioni circa la fabbricazione, manifatturazione e vendita del pane; si citano i capitoli speciali relativi alla vendita delle frutta, degli erbaggi e del pesce nella città di Napoli, pubblicati a' 28 settembre 1658; gli editti annonarii pubblicati dal 1505 al 1734 nella stessa città di Napoli, e finalmente i capitoli intorno agli ufficiali del Giustiziere maggiore della grascia, pubblicati nella medesima nostra città a' 27 ottobre del 1653. In un terzo § considera l'a. le imposte e il catasto: in un 4. enumera le varie disposizioni relative all'edilizia, alla polizia urbana e rurale ed altro.

Il capitolo 7. tratta de' Borboni—Ordinamento ed amministrazione delle Università (§ 1.)—Polizia urbana e rurale, edilità (§ 2.)—Annona, assise, pesi e misure § 3.)—Disposizioni diverse (§ 4.). Da ultimo nel capitolo 8. l'autore si occupa de' Francesi e della restaurazione.

Abbiamo voluto riferire tutta la tela di questo lavoro, quantunque non ne valesse la pena. Di fatti la vostra Commissione osserva che l'autore ha creduto di fare qualche cosa di più che l'Accademia avesse richiesto; trattando, come vedemmo, in un primo capitolo, del periodo antecedente alla discesa de' Normanni in Italia, ed in un ultimo capitolo, delle disposizioni date prima da' re francesi, che

governarono dal 1806 al 1815, e poscia dai Borboni nel 1816. L'autore poteva dispensarsi da questa fatica che non entrava nel disegno della nostra Accademia, della quale ha egli perfettamente sconosciuto il programma. Egli avrebbe dovuto parlare degli altri comuni anzichè della città di Napoli; ed invece può dirsi che siesi occupato quasi unicamente di questa. Da ciò facilmente si deduce che non si è risposto al tema dell'Accademia. La città di Napoli va considerata in un particolare lavoro, che non è per anco studiato ne' suoi elementi; abbenchè già siensi fatti e pubblicati studi importanti, che ne illustrano alcune parti. È mestieri far ricerca di documenti nuovi che diano luce a quegli altri già conosciuti, anzichè ripetere le cose scritte precedentemente. Questo però non è il sistema dell'autore. Egli sovente segue o copia le opere già note. Il suo lavoro è quasi una compilazione del Grimaldi e del de Sariis; nè ha mancato l'a. di profittare di una recente opera del Rinaldi: *Il comune e la Provincia nella storia del diritto italiano* 1881.

Da questo modo di lavorare nasce un altro grave difetto nella scrittura onde facciamo parola. Le particolari varietà relative allo stesso comune di Napoli sono trasandate; e quasi non altro si considera che le relazioni del comune con lo Stato.

Per queste generali osservazioni, la vostra Commissione

giudica che il lavoro che reca il motto *laboremus non meriti* di essere preso in considerazione pel premio, perchè l'autore ha sconosciuto il tema proposto dall'Accademia ed anche trattando della città di Napoli, non ha presentata alcuna particolare ricerca, nè pubblicato alcun documento che riveli qualche ignota particolarità del governo del nostro comune. Da ultimo la vostra Commissione non vuol mancare di far rilevare alcuni errori particolari ne' quali è caduto l'autore. Nel 2.^o capitolo, parlando dei Normanni, dice che allora i comuni avevano il Sindaco, il quale amministrava e rappresentava la città; ed altrove asserisce che le piazze nobili di Napoli eleggevano ogni anno il Sindaco della città, il quale rappresentava nelle funzioni straordinarie l'intero regno. Ora è noto che queste elezioni del Sindaco avevano luogo per alcune particolari circostanze; perlochè era possibile che nell'anno medesimo si ripetessero varie volte.

Nel capitolo 5.^o l'autore nomina due volte il re Federico d'Aragona, e con manifesta improprietà lo chiama la prima e la seconda volta Federico III. E poco dopo dice che i capitoli del ben vivere, pubblicati nel 1509 dal vicerè Ripacorsa, erano pure osservati dalle altre città del Regno; mentre è noto che essi riguardavano la sola città di Napoli.

Al principio del capitolo 6.^o, osserva l'a. che il par-

lamento (non aggiunge, come doveva, *generale*) era in massima parte composto dai grandi feudatarii del regno: e così sembra quasi escludere i piccoli feudatarii; anzi pare che confonda i parlamenti generali coi parlamenti delle università. Poco innanzi egli combatte l'Alianelli per aver detto che quantunque dai Normanni ai Borboni si fossero pubblicate varie leggi intorno a speciali materie concernenti l'amministrazione Municipale, pure non fu mai promulgata una generale legge comunale. L'asserzione dell'Alianelli era verissima; ma l'a. la combatte appunto perchè confonde con la legge generale le leggi relative a speciali materie.

E qui facciamo punto, conchiudendo che il lavoro sinora esaminato non meriti considerazione pel premio da parte dell'Accademia.

2.^o L'autore dello scritto che reca il motto:

. *peragro loca nullius ante*
Trita solo (L. Carus IV).

ha compreso perfettamente il tema proposto. Lungi dall'occuparsi unicamente della città di Napoli, come fece l'altro concorrente, si rivolse invece agli altri comuni dell'Italia meridionale, e fece ricerca di documenti nuovi ed importanti.

Egli divide tutta la trattazione in quattro parti, delle quali può additarsi nel seguente modo il sommario.

Parte 1: L'insurrezione pugliese e la conquista normanna.

2. Le città greche.
3. Le città longobarde-Benevento.
4. Le terre baronali ed ecclesiastiche.
5. Gli svevi e le Università.
6. I papi e le università durante la lotta con l'impero.
7. Carlo 1 d'Angiò ed i successori di lui.
8. I sindaci.
9. Le opere pubbliche: il demanio municipale.
10. I giudici, il mastro giurato, il giurato e sotto-giurato, il baiulo.
11. Potenza dei baroni accresciuta.
12. Divisione delle classi nelle città; reggimento universitario.
13. I comuni d'Abruzzo al tempo de' re Angioini.

Parte 2.^a

1. Influenza dei mutamenti politici sull'ordine amministrativo.
2. Alfonso d'Aragona.

3. Ferrante 1.^o; i baroni e le università.

4. Privilegi e consuetudini delle università: diritto di tregua.

5. Statuti universitarii di Ferrante 1.^o reggimento delle città.

6. I capitani nei parlamenti delle università.

7. Condizioni delle università alla fine del secolo XV.

Parte 3.^a

1. Il vicereame di Spagna.

2. I baroni, i banchieri, la baronia borghese: abusi, piati tra quelli e le università.

3. *Ius praelationis*: rovina dell'erario delle università: stati discussi di Tappia: rivolta di Masaniello.

4. Il reggimento delle città.

5. Il reggimento delle terre e castella: ingerenza dei baroni in esso.

6. Leggi dei vicerè riguardanti le università.

7. Condizione delle università verso il 1700.

Parte 4.^a

1. La recuperata indipendenza — catasto onciario: commesse per le cause delle elezioni delle università.

2. Frequenti rumori e richiami per le elezioni: i ceti reggimentari nelle città: riforme: aggregazioni ai ceti reggimentari: il decurionato: i zelanti.

3. I baroni e le università.

4. Diffusione del sistema decurionale: legge del 2 agosto 1806.

5. Conclusione.

Si chiude il lavoro con la pubblicazione di quindici documenti.

1. Diplomi di Federigo II. a pro dell'università di Apricena, incluso in una lettera regia di Alfonso I. d'Aragona.

2. Diploma di Carlo I. d'Angiò, che ordina siano disfatti i suggelli delle università.

3. Diploma dello stesso sovrano, che permette l'ampliamento delle mura di Barletta.

4. Diploma di Giovanna II. per Castellaneta.

5. Tregua fra Sulmona ed Antonio Caldora.

6. Statuti di Vasto 1465-1550.

7. Capitolazioni di Letino 1456-1524.

8. Capitolazioni di Presenzano sec. XV.

9. Statuti di Atri 1468.

10, 11, 12, 13, 14 15. Stati discussi di Aquila, Teramo, Caserta, Amalfi, Trani, e S. Angelo Lombardo (del 1627).

16 e 17. Stati discussi di Cosenza e Taranto del 1628.

L'a. tratta con molta competenza, e quasi sempre in modo giudizioso ed esatto, i punti più difficili e gravi della vasta materia che aveva fra le mani. Si legge con grandissimo profitto ciò ch'egli scrive del demanio dell'università e della sua origine; sull'origine delle terre nuove e de' comuni rurali; sul mastro giurato e sui giurati e segnatamente pel periodo viceregnale, e sulle terre disabitate nel 1500, ove riporta nozioni affatto nuove ricavate da' documenti del grande Archivio di Stato in Napoli; su' bilanci de' Comuni; sulla nobiltà nuova surta dal foro. Ne' tempi borbonici poi dello scorso secolo fa una larga e chiara esposizione di tutto ciò che concerne il decurionato.

Le sue vedute non sono limitate alla sola città di Napoli, ma si estendono alle condizioni dei comuni differenti da Napoli. Egli conosce perfettamente le fonti e trae profitto dalle ricerche di coloro che lo precedettero, e da' documenti già pubblicati.

Nè di ciò pago, illustra l'argomento con l'appoggio di documenti nuovi che gli danno la opportunità di additare nuovi fatti relativi alla polizia de' nostri comuni, nuove cognizioni acquistate alla storia de' nostri municipii. Citeremo fra questi documenti alcuni di capitale importanza tratti dal nostro archivio di Stato o da altri archivii. Tale si è quello di Federico II relativo ad Apricena di

Capitanata, ignoto persino ai più recenti collettori dei documenti di quel celebre imperatore, quali sono il Ficker ed il Winkelman. Sono poi da notare specialmente i due diplomi di Giovanna 1.^a, l'uno sulla elezione de' giudici, l'altro per la divisione de' due ordini patrizio e plebeo. Singolarissimo è quello di Carlo 1.^o di Angiò che, nel 1279, ritira ed annulla i suggelli delle università di quel tempo.

Accanto a questi pregi, veramente degni di considerazione, la vostra commissione ha fatto alcune avvertenze che non debbono omettersi nella presente relazione. Essa bramerebbe un poco più di ordine nella trattazione delle svariate materie. Questo difetto proviene dalla fretta nel compilare l'arduo lavoro: e ciò nota l'autore essere avvenuto perchè, avendo occupato largamente il suo tempo alla importante indagine dei documenti, non potè impiegare tempo sufficiente a distendere tante diverse dottrine.

L'autore, come vedemmo, segue l'ordine delle materie anzichè considerare i periodi corrispondenti alle varie dinastie che tennero dominio nell'Italia meridionale. Non diremo che non sia sufficientemente svolto l'argomento ne' periodi normanno, svevo ed angioino; ma certamente il tempo aragonese ed il viceregnale sono più accuratamente studiati. Ma ciò è perfettamente consono al program-

ma dell'Accademia, la quale prevedeva che i periodi più antichi presentassero maggiore difficoltà e quasi impossibilità di nuove dilucidazioni.

Nondimeno ci saremmo aspettato che l'autore parlasse più largamente de' podestà comparsi nel regno sotto gli Svevi dall'anno 1251 al 1255 sotto l'influenza de' papi in Capua ed in Napoli; e che discorresse del comune allora creato in Foggia. Per tal guisa si sarebbe più chiaramente avvertita la differenza fra il municipio meridionale dei tempi normali e quello imitato dai comuni dell'Italia superiore, in tempi eccezionali. Sembra talvolta che l'autore confonda gli apprezzatori per le collette coi Sindaci; ed è certamente un equivoco quando afferma che la bagliva si cominciasse a vendere dal 1279 in poi; laddove è noto che vendevasi eziandio sotto i Normanni e gli Svevi.

Queste ed altre piccole osservazioni non ci fanno disconoscere la importanza reale di questo dotto lavoro; e siamo certi che l'autore medesimo, in una revisione pacata della sua scrittura, farebbe svanire quei nei e quelle omissioni che sono dovuti probabilmente alla fretta della compilazione.

Per le quali ragioni, avuto riguardo alla chiara esposizione di molti punti importanti, alla perfetta cognizione della materia che aveva a trattare, alla conoscenza piena delle fonti storiche e diplomatiche, alla ricerca di nuovi

importanti documenti che danno novella luce all'argomento, la vostra Commissione è di parere che meriti il premio questa seconda scrittura, che ha per motto

. *peragro loca nullius ante
Trita solo...*

L'autore può senza orgoglio, applicare a sè stesso quelle parole di Lucrezio Caro perchè veramente passeggia sovente per vie ignote che illustra con ignorati documenti.

Questo motivo spinge la vostra Commissione a fare un'altra proposta; ed è che l'Accademia stampi a proprie spese il lavoro di che è parola. Una pubblicazione di tal natura è di non lieve importanza; rimanendo per essa illustrati nuovi punti storici relativi alla Italia meridionale, della quale, senza taccia di municipalismo, noi dobbiamo più particolarmente occuparci. Questi fatti locali sono elementi preziosissimi della storia generale d'Italia; essi sono gli sforzi dell'analisi che debbono precedere quella sintesi storica, ultimo portato d'infinite ricerche separate e distinte.

Così noi corrisponderemo al desiderio dell'illustre fondatore del premio, il quale bramava appunto che si divulgassero le conquiste ne' differenti rami dello scibile, che non rimanessero le idee perdute ed ascose nell'Archivio

dell'Accademia ma che si ponessero alla luce del pubblico, perchè si avesse conoscenza delle verità dimostrate, si dibattessero le quistioni quando nuovi fatti dessero campo ad opinioni diverse.

Signori colleghi, a noi pare che sia questo il caso di seguire il pensiero di Michele Tenore, a cui mandiamo un affettuoso saluto, ricordando ch'egli volle, con la sua nobile istituzione, incoraggiare gli eletti ingegni, e far trionfare la scienza universale.

Napoli 20 Novembre 1881.

*Per la Commissione di esame
Il Presidente della classe*
Bartolommeo Capasso

Il Segretario generale perpetuo
Giulio Minervini

AI MIEI ZII MATERNI

DOTT. D. LIBORIO MARIA DE PADOVA

BENEDETTINO CASSINESE

VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI

DI MONTECASSINO

E

FRANCESCO DE PADOVA

INGEGNERE

I.

1) I comuni lombardi e quelli dell'Italia meridionale. 2) Le città greche a tempo dei normanni. 3) Benevento. 4) Le università, che si venivano costituendo nelle terre baronali ed ecclesiastiche. 5) Gli svevi e le università. 6) I papi e le università durante la lotta con gli ultimi signori di casa sveva. 7) Carlo 1° d'Angiò ed i successori di lui. 8) I sindaci. 9) Le opere pubbliche: il demanio comunale. 10) I giudici, il mastro giurato, il giurato, il sotto giurato, il baiulo. 11) Potenza dei baroni cresciuta al tempo angioino. 12) Divisione delle classi nelle città: reggimento universitario. 13) Il comune in Abruzzo.

1. Coloro, che trattarono dei comuni italiani, volsero specialmente i loro studi alle città poste fra il Tevere e le Alpi, poco o niente si curarono della regione meridionale. Forse

« ... quel corno d'Ausonia, che s'imborga

« Di Bari, di Gaeta e di Crotona

non ebbe istituzioni comunali? Le ebbe certamente; ma

nell'Italia inferiore, il comune seguì un processo storico differente e quasi opposto a quello delle terre lombarde. Ai piedi dell'Alpi da gran tempo l'uso e le ordinanze imperiali avevano organato una potente società feudale e gli ordini cittadini, allorchè insorsero, lottarono contro i vescovi ed i conti, dei quali pretesero esercitare i diritti: il contrasto assunse aspetti diversi secondo i tempi, e quando le città rimasero soggette direttamente all'impero più di nome che di fatto, la costituzione repubblicana involse e compenetrò tutto l'organamento comunale.

Nell'Italia meridionale al contrario verso il mille troviamo città, che insorgono contro l'impero d'oriente, stanche dalle lunghe e gravi oppressioni, città, le quali avendo scosso da gran tempo il giogo greco, come Napoli ed Amalfi, lottavano sul mare contro gli arabi, lottavano sulla terra contro gli ultimi signori longobardi, ed infine le signorie longobarde già tanto divise quasi per essere più facile preda d'un nuovo conquistatore. Nè questo tardò a sopraggiungere. I normanni costituirono il regno, si sovrapposero agli antichi signori, ed alle città, alle quali, tolta l'autonomia, lasciarono solo le loro antiche consuetudini municipali. Invano le città stesse, a tempo delle frequenti guerre e rivolture del regno normanno, procurarono di rivendicare alcuno degli antichi diritti e di ottenere un reggimento proprio più o meno soggetto alla suprema autorità regia, ma debellate niente altro potevano sperare, che di essere ammesse nelle curie o parlamenti generali del regno, come avvenne in altre regioni d'Europa.

Federico II di Svevia vi ammise infatti i deputati del-

le terre demaniali forse più per servirsi di esse come istrumento di governo, che per favorire la loro libertà; ma poi le cose andarono anche peggio, come vedremo.

Del resto importa moltissimo di studiare il comune nell'Italia meridionale, dove furono alcune città non dominate mai da barbari, onde in esse potrebbero trovarsi i modi e le cause delle trasformazioni, che subirono le curie romane infino alla conquista normanna. Io però tratto solamente delle condizioni del nostro comune a tempo del regno, dalla conquista normanna all'invasione napoleonica.

2. Il primo e più memorabile fatto, che la storia presenta, è l'insurrezione pugliese.

Bari popolosa, fiorente, arricchita dai commerci con le terre di oriente, già spesso per lo passato era stata or divisa ed agitata dalle parti civili, or s'era sollevata contro gli oppressori: vinta, aveva dovuto cedere alla forza degli odiati signori di Costantinopoli, ma nè i supplizi, nè il giogo più duro l'avevano doma. Si levò nuovamente in armi nel 1010, e ritentò la lotta per vendicarsi in libertà; avvennero allora molte novità in quelle regioni, nelle quali si combatteva: sorsero città nuove, altre cadute furono rifatte ed rafforzate (1). E perchè nella lotta

(1) Boiano Catapano, cum iam dudum Troiam in capite Apuliae construxit Draconariam quoque et Florentinum, ac Civitatem, et reliqua municipia, quae vulgo Capitinata dicuntur, aedificavit, et circumpositis terris habitatores convocans deinceps habitari constituit. « Leo Ost. 11 50. È da vedere l'erudita opera del ch.^{mo} prof. GIUSEPPE DE BLASII col titolo:

La insurrezione pugliese e la conquista normanna nel secolo XI Nap. 1864 Vol. 1° pag. 89.

Syllabus Graecarum membranarum per F. TRINCHERA p. 20.

La parola *Municipia*, che si trova in Leone ostiense, parmi debba intendersi solo per un'aggregazione di cittadini.

tra principe e città, quanto l'uno perde di potere, tanto guadagna l'altra, le città, che si venivano francando dal giogo greco, guadagnavano i premi, che la libertà concede: avevano armi proprie, nominavano i loro duci (1), facevan lega tra loro per sostenersi a vicenda (2), amministravano il denaro pubblico e lo spendevano per le necessità loro. Arduino condottiero lombardo, che ebbe tanta parte nella guerra della insurrezione pugliese, era a guardia di Melfi: forse non senza tradimento, invitò i normanni già potenti e li mise dentro le mura, col pretesto di sostenere la libertà (3). I cittadini credettero alle parole dell'avventuriere lombardo, ma da quel dì furon soggetti a più duri signori; infatti i normanni, venuti a combattere pe' pugliesi contro i greci, compirono dipoi la conquista per conto loro (4).

Ma v'era, a tempo della istituzione del regno, il comu-

(1) Guglielmo appulo, raccontando che i baresi elessero il figlio di Melo principe e duca di Puglia, dice:
..... « *Sublimant protinus illum Omnes unanimes* ».

(2) *Omnia praeclarum super Appula Barum Illis temporibus, Monopolis, Invenacus Atque urbes aliae, quam plures, foedere spreto Graecorum, pactum cum Francigenis iniere. GUILL. APP. 1. Iniere pactum cum ipsis Franchis Materienses et Barenses. IGN. BAR. DE BLASIS op. cit. 1. 162*

(3) AMATO 11. 19. DE BLASIS op. cit. 1. 151.

(4) L'ABATE TELESINO panegerista di Ruggiero 1.^o scrive nella prefazione delle cronache: « *Nam sicut ipso Deo disponente vel permittente, vigens Longobardorum nequitia supervenientium Normannorum violentia olim comprimenda fuit, ita et nunc certum est Romanorum coelitus datum vel permissum fuisse, harum scilicet regionum immensam gladio suo coerceri nequitiam.* »

Veramente i normanni da prima non pare siano stati migliori dei longobardi.

ne, il municipio o l'università, come presso di noi fu detta poi la comunanza de' cittadini? (1).

Da prima è dunque necessario notare, che a quel tempo v'erano nelle regioni meridionali d'Italia le città, che soggette un tempo ai greci, francatesi dal giogo, s'erano costituite in libertà; quelle, che erano state sotto la signoria longobarda, ed un grande numero di terre e castella, che si venivano formando sotto il dominio de' monasteri, delle chiese e de' baroni.

Le città del dominio greco s'erano senza dubbio per molti secoli governate secondo le costituzioni, che ebbero quando le curie divennero miserabile strumento fiscale, ma non è a credersi, che queste costituzioni fossero rimaste immutate. Ad alterarle, influì da prima il cristianesimo, che creò un nuovo dritto, quello ecclesiastico, una delle più potenti creazioni del medio evo (2): v'influirono i tempi mutati e coi tempi i bisogni nuovi: v'influì la vicinanza de' longobardi, che avevano occupato la regione interna e formato il ducato di Benevento, col quale le città greche delle marine or lottarono in guerra, or vennero a patti ed ebbero relazione di commercio. Nessuna gente infatti si sviluppa e progredisce per sola virtù sua, ma sente l'influenza de' popoli, coi quali è in contatto; avviene quindi col tempo, che anche alcune note proprie e speciali dispariscono, massimamente quando popoli diffe-

(1) V. ALIANELLI *Delle Consuetudini e degli Statuti municipali nelle provincie Napoletane*. Vol. 1. 25

Questa pubblicazione è rimasta interrotta al primo volume.

(2) Per ragione di governo, i vescovi ebbero spesso ingerenza negli affari delle città.

renti per lingua, per leggi, per cultura, per indole, siano posti nella stessa condizione di terra e di cielo, onde s' avvia- no a fondersi e formare una gente sola, una nazione. Non è a meravigliare quindi, se fra le costituzioni di Napoli e Bari, città greche, si trovino usi e consuetudini longobardi, nè che in Benevento si trovino sul principio del secolo XIII i consoli, nè che s' incontrino alcuni magistrati comuni alle città, che erano state soggette a principati diversi.

L'antico ordinamento romano si era anche mutato nelle città, per essersi in esse talora avvicendato il principato ed il potere popolare nelle rivolte e nelle guerre. Le curie erano state abolite da Leone il sapiente tra gli anni 886 e 893: l'imperatore s' era avveduto, che le condizioni civili de' popoli non erano più quelle d' un tempo ed aveva concentrata nella sua autorità suprema l'amministrazione delle città (1), onde sorsero uffici nuovi e spesso gli antichi furono accresciuti di autorità e potere: protospatari, spatari, cartulari, protonotari, topoteriti, turmarchi, ed il potere e la libertà popolare rimase incerta. La stessa città di Bari, che soleva esser retta da una strate-

(1) *Curiis autem privilegium ut quosdam magistratus constituerent, suaque auctoritate civitates gubernarent, praebuerunt. Quae nunc, eo quod res civiles in alium statum transformatae sint, omnia ab una Imperatoriae Maiestatis sollicitudine atque administratione pendent, ne incassum circa legale solum oberrent, nostro decreto illinc submoventur.* » Nov. XLVI Imp. Leonis.

DE BLASIS o. c. p. 44.

Non credo tuttavia, che il decreto di Leone abbia avuto forza in tutte le città greche dell'Italia meridionale, che si venivano frangendo dalla signoria di Costantinopoli. In queste i mutamenti avvennero più tosto per le condizioni nuove, in cui si trovarono, conseguita la libertà.

go per lo passato, si vide sopraggiungere nuovi governatori con potestà quasi sovrana e i catapani, (κατὰ τὸ πᾶν) (1).

Nè è a sospettare, che le città pugliesi abbiano restituite le curie nei giorni della insurrezione: quando v' ha bisogno di forza e di attività, d'apparecchiare armi, d'affrontare il nemico in campo aperto, far di e notte la guardia alle mura, vigilare e provvedere a tanti bisogni recenti, sorge una nuova condizione di cose, la quale richiede ordinamenti nuovi.

Del resto anche per le città e castella minori di Puglia non ancora vendicate in libertà, ma soggette alla signoria dei greci, avremmo qualche documento, il quale, se si volesse reputare autentico, darebbe un poco di luce alle condizioni dei comuni nei tempi bui del secolo XI.

Basilio Boiano protospatario e catapano d'Italia rifece e munì la città di Troja da gran tempo disfatta. Gli uomini, che eran corsi ad abitarla, domandarono a lui, che designasse i confini delle terre assegnate alla città rifatta, ed il catapano, con diploma del mese di giugno 1019, fece la chiesta descrizione de' confini. E v'era una regione nella quale tanto i cittadini di Troja quanto quelli di Vacariza avevano comune il diritto del pascolo: il catapano volle, che di essa si fossero fatte tre parti, delle quali due furono assegnate ai troiani, una ai vacari-

(1) *Quod Catapan Graeci nos iuxta dicimus omnes Quisquis apud Danaos vice fungitur huius honoris Dispositor populi parat omne quod expedit illi Et iuxta quod cuique dari decet, omne ministrat.*
GUGLIELMO APPULO Lib. 1.^o

zesi (1). Questo fatto sarebbe di grandissima importanza, perchè proverebbe, che nel 1019 v'erano demani municipali, ed il demanio presuppone il comune.

Sappiamo, che Ruggiero I trattò molto benignamente Napoli, Messina, Bari, Salerno e Trani (2) e forse altre città minori, delle quali i cronisti non ci hanno tramandato i nomi; confermò consuetudini, concesse privilegi nuovi. I privilegi di Napoli e Salerno non sappiamo quali fossero. Avremmo un bel documento in nostro favore, se il diploma di re Ruggiero pubblicato da Buonfiglio, relativo ai privilegi di Messina, fosse autentico; ma evidentemente è apocrifo. Il peggio è, che Carlo Pechia, ritenendolo autentico, si servì di esso per provare, che i privilegi concessi da Ruggiero alle città di Na-

(1) *Syllabus graecarum membranarum*. p. 20 dip. XIX e p. 21 dip. XX. Nel secondo di questi diplomi, sono anche notevoli le concessioni e i privilegi dati ai troiani, cioè il diritto di vendere e comprare senza pagamento di plateatico « *nunquam reddant aliquod tributum frumenti, sive alicuius rei. neque faciant angariam. neque pro placito dent aliquid in curia. sed posita pace inter litigantes. nihil ab eis exigatur. et quia consuetudo est. ut fideles recognoscant dominum suum. et honorent. de suis bonis per unumquemque annum. centum skyphatos imperiali curie persolvant etc.* »

(2) Il re Ruggiero « *inde navigio parato ad castellum Sancti Salvatoris civitati proximum ascendit, et civibus neapolitanis ibi convocatis, negotia quedam cum illis de libertate civitatis, et utilitate tractavit*—FALC. BEN. sulla fine.

Ruggiero franchò Bari anche dal pagamento delle collette; UGHELLI VI pag. 613: approvò e confermò le antiche consuetudini—PETRONI *Storia di Bari* I, 251. « Gli amalfitani, dice il CAMERA, ad esempio de' salernitani, si diedero egualmente a Ruggiero, che salutarono per loro signore, ma con le stesse condizioni de' salernitani; cioè di ritenere nelle loro mani le fortezze e di governarsi con le loro leggi e statuti municipali ». *Memorie Stor. dip. d'Amalfi*. Vol. I. 316 e 321 Salerno 1876.

poli e Salerno furono identici a quelli concessi a Messina (1).

Io del resto mi sono proposto di lasciare da parte la città di Napoli, come quella, che ebbe una importanza grandissima divenuta capitale del regno con costituzioni, privilegi singolarissimi e franchigie non comuni alle altre terre e città del regno, ond'è a farne uno studio speciale. Più sicuri indizii della condizione delle città greche a tempo della conquista normanna, ci son dati dalla storia di Amalfi e di Gaeta.

Amalfi era divisa in classi, popolo minuto, mercanti e patrizi o comiti; quando la città si costituì a repubblica, fu governata da due presidi o rettori eletti ad anno tra i cittadini più notevoli: una giunta di giudici, comiti ed uomini probi li aiutavano ad amministrare le cose civili e la giustizia: anche questi erano eletti nelle assemblee pubbliche. Questo ordine durò dall'anno 840 al 958; o per tumulti e rumori cittadini o per nuovi bisogni, fu allora mutato il supremo magistrato, e ne fu istituito uno novello a vita, ch'ebbe titolo di duca: a questa novità del resto pare, che da gran tempo si fossero adusati gli amalfitani, permettendo che i presidi si

(1) *Storia civile e politica del Regno di Napoli*—Napoli, Lombardi 1869. 1. lib. 11. cap. XXVI.

Abbiamo del resto in UGO FALCANDO, che a tempo de' tumulti sollevati da Maione, il re Guglielmo:

« *Messanam mittit nuncios ad stratigotum, populumque civitatis, ut quocumque galeas possent viris armisque diligenter instructas quam ocysissime sibi transmitterent* (Raccolta degli scrittori sincroni napoletani Vol. I. Napoli 1845 pag. 327). Da ciò si argomenta non solo, che i cittadini prendevano parte al reggimento, ma amministravano danaro pubblico.

fossero associati al governo i figli o i nipoti, onde il potere divenne man mano ereditario (1): durarono però le assemblee generali e le divisioni delle classi. Gli ultimi periodi della repubblica amalfitana furono turbolenti per rivolture, per guerre e per saccheggi patiti fino a che Ruggero l'unì al regno e la fece reggere da uno stratigo, che non fu rispettato da Federigo II nelle sue costituzioni. Salvo l'indipendenza perduta, non pare, che siano state allora mutate le consuetudini e l'ordine dell'amministrazione (2).

Noi troveremo fra poco i giudici e gli uomini probi ad amministrare le cose civili e giudiziarie nelle università longobarde; in Salerno ed in altre terre, troveremo appresso la stessa divisione di classi, ch'era fra i cittadini di Amalfi: ciò vale a provare, che negli ordinamenti dei comuni dell'Italia meridionale, greci e longobardi, v'era una certa uniformità prodotta dalla vicinanza, dai bisogni e dal tempo, e forse anche dalla comune origine romana.

Non molto difforme da quello di Amalfi dovette essere il reggimento di Gaeta.

Vi ha un notevole diploma del 1191, col quale Tancredi re conferma a questa città antichi privilegi e le concede larghezze e franchigie non insolite a quei tempi.

« *Confirmamus vobis omnes usus et consuetudines vestras quas habuistis et habetis ab antiquo tempore, et a*

(1) Anche in Gaeta la suprema autorità dell'ipato talvolta fu ereditaria.—HEGEL *Storia delle costituzioni dei Municipii italiani* cap. 2 § 3.

(2) CAMERA. *Memorie Storiche e Diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*. Salerno Stabilimento Tipografico Nazionale 1876 1. Cap. VI. e seg.

*tempore domini Regis Rogerij avi nostri felicis memorie usque nunc. Videlicet consulatum commutandum et eligendum omni tempore sicut soliti estis pro voluntate vestra sine licentia curie. Insuper concedimus vobis viros eligendos pro iudicibus procreandis in civitate Caiete, quotiens necesse fuerit et curie nostre presentandos ut si digni fuerint vobis in iudices concedantur, iurati in publico Caiete iudicare secundum usum Caiete et omnia iura regia et vestra illibata servare. Item baiulus nullus in civitate Caiete..... nisi de civibus vestris, ita tamen quod non fiat hoc per fraudem ad dampnum nostrum..... follarorum monetam concessimus vobis per consules cuedendam et habendam in civitate Caiete » etc. (1) A Gaeta dunque non solo fu concessa la libertà di eleggere consoli, giudici e baiuli, ma anche quella di coniar monete. E questa è cosa di grande importanza. Nè qui han fine le concessioni. Gaeta fu quasi conservata nel possesso dell'antico ducato: « *Confirmamus*, aggiunge il re, *etiam vobis omnes portus vestros sicut eos habuistis ab antiquo tempore et habetis in vestra proprietate, videlicet Portum Sugii. Portum Setre. Portum mastrianni. Portum cili- cie. Portum carcianni et Portum patrie..... Ceterum confirmamus vobis insulellas vestras. Videlicet. Pontiam. Palmariam et Sennonem, quas ab antiquo habuistis et habetis salvis nobis falconibus nostris. In silvis etiam que sunt a Caieta usque cumas concessimus vobis incidere ligna... Item concedimus civitati et Communi Caiete castellum Ytri et castellum maranule, cum iustis tenimentis et per-**

(1) C. MINIERI RICCIO—*Saggio di Codice diplomatico*. Vol. 1. p. 285.

tinentiis ipsorum castellorum que quondam fuerunt fundani comitatus ». Lascio da parte le franchigie.

Questo diploma, meglio certamente di quello supposto di Messina, può farci intendere quale sia divenuta la condizione delle città greche quando passarono sotto la signoria normanna. Esse conservarono tutte le loro consuetudini antiche, predettero solo la potestà politica.

3. Più difficile è investigare quale fu la condizione municipale delle città longobarde.

Certa cosa è, che morto nel 1077 Landolfo VI ultimo principe di Benevento vassallo della chiesa, quella città fu retta da Stefano Sculdascio assistito da Dacomario preside o rettore. Se i nuovi magistrati fossero eletti dal popolo, e confermati dal papa, non può dirsi con certezza: si trova però, che il popolo aveva parte in alcune deliberazioni. Nel 1082 i monaci di S. Sofia domandarono a Stefano una piazza contigua al loro monastero; or questi dichiara, che essendosi radunata nella chiesa di S. Mercurio una grande moltitudine di nobili beneventani ed altri uomini, incominciò a richiedere la sentenza dei cittadini presenti intorno alla domanda dei monaci, e perchè tutti favorivano il monastero, anche egli e Dacomario prestarono il loro consenso (1).

A me veramente non sembra improbabile, che dopo la morte di Landolfo VI, fosse cresciuta l'autorità popolare;

(1) Stefano afferma, che trovandosi nella chiesa di S. Mercurio « *cum magno cetu Beneventanorum nobilium et aliorum hominum.....explorare omnium astantium civium mentes cepi* BORGIA—*Memorie storiche di Benevento* 11. 89—DE BLASIIIS o. c. vol. III. 68.

sebbene la città per quell'avvenimento fosse venuta in più diretto dominio della chiesa; s'aggiunga, che nel diploma della concessione ai monaci di S. Sofia, Stefano Sculdascio dice, che essi s'erano rivolti a lui ed a Dacomario « *quem summa potestas praecepit ad gubernandam unam rempublicam* ». Mi pare, che la potestà suprema questa volta sia quella della chiesa.

Stefano e Dacomario non erano dunque che governatori, e il popolo deliberava sulle cose della città: quando si disse repubblica, non si volle intendere altro che il comune, vocabolo già usato da Tancredi nel diploma di Gaeta, come vedemmo, e che tra poco si trova in uso nella stessa città di Benevento. Nel 1112 la città era divisa in parti, chi voleva far rettore Landolfo Burrello, chi Ansone. Andarono a riferire al papa questi fatti l'arcivescovo e Giovanni giudice ed il papa venne a Benevento il mese di febbraio, e presi i partigiani di Landolfo, tenne parlamento (*sinodo*), nel quale convocati tutti i cittadini, chiese loro, che si avesse a fare per cessare i danni ond'era la città minacciata (1).

Intanto i consorti di Landolfo non s'erano perduti d'animo ed avevano occupato le torri d'una porta della città, che prestamente furono loro ritolte: ed i cittadini consigliarono al papa, che facesse giustizia di coloro, che eran sospetti. Ordinata la curia, furon essi per legittima sentenza condannati, onde altri furono menati in prigione, al-

(1) FALC. BENEVENT. ed. cit. 222 e seg. » *Synodo autem facta.....conciues vocari jussit, a quibus, quid agendum esset super hoc tanto, et tali negotio, subtiliter sciscitatus est....*».

tri furon mandati all' esilio, d'alcuni furon confiscate le case, d'altri disfatte (1). Questi fatti richiamano alla mente gli avvenimenti, che spesso i cronisti fiorentini ci raccontano delle loro città.

Nel 1128 Papa Onorio aveva visitata la città di Benevento e v'aveva lasciato il rettore Guglielmo ad amministrarla. Il giorno 2 di settembre una mano di cittadini, tolte le armi, assalì il rettore, il quale, colto sprovvedito, temendo il furore popolare, fuggì nella cappella del palazzo e si nascose tra i piedi di certo presbitero Giovanni, che diceva la messa all'altare di S. Giovanni. Così racconta il cronista; il popolo sollevato lo inseguì e lo uccise di coltello, trasse il cadavere in sulla via e, legatagli una fune al piede, lo trascinò per la piazza infino alla *carnaria* (2) di S. Lorenzo, ove lo coverse di pietre. Più irritato dipoi corse alle case di tre giudici e d'altri cittadini e le distrusse, e fatta comunità, quasi tutto il popolo giurò, che da quel dì a sette anni e 40 giorni, mai più avrebbero ammesso ad abitare nella città quei giudici e cittadini, di cui avevano disfatte le case. Questi intanto con un altro giudice, Daufurio, avevano campata la vita fuggendo a Montefusco. Arse di sdegno il papa a queste novelle, e propose di farne aspra vendetta, onde impauriti alquanti cittadini, mandarono a pregarlo, che loro inviasse un altro

(1) FALC. BENEVENT. ed. cit. 222 e seg.

(2) Il PELLEGRINI illustra questa parola « ... Carnaria... hoc est locus sub dio, muris septus, ad quem suspendii morte, unde ei fortasse nomen... » Un luogo detto carnaria era altresì in Capua alla porta pel castello, ora detta di Napoli, ed a Salerno fuori portanova.

rettore e perdonasse il male avvenuto per opera di uomini stolti ed iniqui. Ed il papa deputò rettore di Benevento Girardo cardinale. Dipoi l'anno appresso; d'agosto, egli stesso venne a Benevento, e chiese alla comunità, che fossero richiamati nella città i giudici e coloro che erano in esilio, ma non gli fu concesso; onde pieno d'ira e di dispetto, si partì e pregò il duca Ruggiero a fare la vendetta. Ma poco appresso egli si morì ed essendo stato eletto papa Innocenzo da una parte e l'antipapa Anacleto dall'altra, nell'agitazione dello scisma, durarono i beneventani nella loro comunità.

Questa tuttavolta ebbe un fiero nemico nell'antipapa, il quale venuto a Benevento e fattosi chiamare gli esuli, tolse da loro 200 soldi e li ridusse nella città, imprese poi con loro e loro consorti a tramare come s'avesse a spegnere il comune ed ordinò di prendere quelli, che con più ardore lo sostenevano. Così fu fatto e, per tradimento, il comune fu spento. Ma la città non si quietò e le parti seguirono ad agitarsi; di questi fatti e di altri parla a lungo il cronista, ed, in questo studio, sarebbe soverchio riferirli tutti (1). È senza dubbio cosa molto notevole questa di trovare a mezzodì d'Italia le comunità, quando non ancora i comuni lombardi avevano conseguito la loro libertà intera.

Allorchè papa Innocenzo e Lotario imperatore, nel 1136, fecero la spedizione contro Ruggiero; ai primi giorni di set-

(1) FALC. BENEVENTANO, ed Perger II, 289 e seg.

I capi della comunità furono « Rolpoto de S. Eustasio, qui precipuus super illa videbatur communitate ferientior, et Beneventus de Ioanne de Rocca et Roffridus de Alselmo, et Daufurius Barbe Maioris ».

tembre, vennero in Benevento e furono ricevuti con grande onore. L'imperatore tenne parlamento, assistente il clero ed il popolo, per assicurarsi della elezione canonica di Giorgio all'arcivescovato della città; nessuno mosse accuse e Giorgio, con grande pompa, fu consacrato dallo stesso pontefice. Dopo le feste, i giudici ed i savi cittadini (*sapientes civitatis*) pregarono papa Innocenzo ad ottenere dall'imperatore, che liberasse la città dalle oppressioni, onde dai normanni era stata aggravata. Ed il papa mandò all'imperatore i suoi cardinali, perchè facesse contenti i cittadini, e questi ottennero le franchigie richieste (1).

Il papa e l'imperatore si partirono, e il re Ruggiero rioccupò le terre perdute. Gli stessi beneventani non furono tardi a sottomettersi al re normanno, e gli chiesero la conferma de' privilegi ottenuti dall'imperatore l'anno innanzi. Nel testo del diploma dato nel mese di novembre 1137, della prima indizione, si legge, che il re alle richieste, che gli eran fatte da Rosemanno venerabile arcivescovo bene-

(1) *Imperator itaque praecibus Apostolici acceptis absque mora, concari facit praefatum comitem (Ruggiero di Ariano) ut cum baronibus suis veniret, et sacramento interveniente, petitionibus Apostolici obtemperaret. Comes itaque adventiens coram imperatore confessus est se hoc juravisse, et confirmavisse tempore comestabuli Rolpotonis qui pro civitate hoc petierat, denique Barones suos iurare coegit sicut apostolicus exigebat.*

La formola del giuramento fu questa:

« Iuro et promitto quod ab hac hora in antea non quaeram, nec quaeripermittam de cunctis haereditatibus Beneventanorum *fidantias*, *angarias*, *terraticum*, *olivas*, *vinum*, *salutes*, nec ullam *dationem*, scilicet de vineis, terris *aspris*, *sylvis*, *castaneis*, et *Ecclesiis* et liberam facultatem tribuo in haereditatibus Beneventanorum *venandi*, *aucupandi*, et in eis, et de eis quodcumque voluerint *faciendi* et per hoc *mercaturam* civitati non disturbabo nec *disturbari* consentiam FALC. BENEVENTANO in Perger Vol. 11, 347. 348.

ventano (1), il quale sempre gli era stato fedele, da Bernardo comestabulo, dai giudici della città e da moltissimi altri cittadini benignamente consentiva. E per la fedeltà e l'amore, di cui gli avevano dato prove, condonava quei diritti, che per lo innanzi i normanni avevano preteso sulla città di Benevento, cioè « *fidantias subscriptas, videlicet denariorum, redditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas, relevum* » oltre il diritto di caccia e pesca (2).

Or da questo si argomenta, che i normanni avevano di molto aggravata la mano sulla città vinta e soggiogata; appariscono poi gli altri magistrati di essa: il comestabulo ed i giudici (3). Del resto osserva giustamente Camillo Pellegrini, nell'avvertimento premesso alla cronaca di Falcone Beneventano, che quei giudici, de' quali

(1) Questo Rosemanno era arcivescovo seguace di Anacleto antipapa. Forse i beneventani, nel mutare signoria, avevano mandato via Giorgio consecrato l'anno innanzi dal papa. Infatti si legge altrove in FALCONE:

« Rossemannus, qui tunc praecerat Romanae Sedis adversarius etc.; Rossemannus autem qui tunc contra voluntatem ipsius Apostolici Episcopus fuerat, et qui civitatem violento nomine tenuerat, noctis silentio timore coactus fugiit.

(2) FALCONE BENEVENTANO ed. cit. 351.

(3) Il comestabulo però si trova anche ne' tempi anteriori. Narra FALCONE BENEVENTANO, che nell'an. 1113 il papa andò a Benevento e uditi i cittadini, che si richiamavano dei danni, che loro venivano facendo i normanni, « *consilio habito, Landulphum de Graeca militem praestantem et solertem Comestabulum Beneventanorum instituit, quatenus, Deo adiuvante, et ipsius prudentia civitas a praedatum solita confusione, quae saepissime imminabat et a conspirationum seditione contra Dominum Papam crebro erecta, secura in progenie et progenies consisteret etc.* »

Ed. cit. 223. Il comestabulo dunque era autorità militare.

si fa così frequente menzione nelle cronache beneventane, forse avevano l'ufficio di rendere anche giustizia, ma è certa cosa, che esercitavano altre pubbliche funzioni; andavano ambasciatori, facevano onore al papa, che visitava la loro città, e si trovano sempre nominati negli atti di natura amministrativa. E l'erudito scrittore, dai documenti e dai confronti delle consuetudini di varie città, argomenta, che fosse un ordine dei più chiari e reputati patrizi non solo in Benevento, ma in Messina, in Salerno, in Napoli (1).

I giudici si trovano pure in terre di minor conto e nella stessa Troia rifatta dai greci. Quando Ruggiero, nel 1133, l'assalì e l'ebbe per forza, « *continuo cives multos Troianorum comprehendit, et mulieres, et eorum infantes virculis destinavit. Iudicem quoque Robertum nomine, et quatuor alios viros sapientes laqueo suspendi praecepit* » (2).

Vedremo appresso nei municipii, che si venivan formando sotto l'impero degli abati e dei baroni, come il giudice sia stato un magistrato importante nelle università.

(1) In Salerno ritroviamo i giudici nominati a tempo di Guglielmo 1° quando questo re voleva prender vendetta de' salernitani, che avevano congiurato co' baroni ribelli. Il re comandò.... « *Stratigoto et Iudicibus ut quotquot de numero coniuratorum in urbe remanserant ad se victos perducerent*. UGONE FALCANDO. Nello stesso cronista è una lettera di Guglielmo 2° ad Andrea Stratigoto » *et iudicibus et universo populo messinensi*. ed. cit. pag. 380.

(2) FALCONE BENEVENTANO ad an. 1133. Nel cap. 40 « *Statuta, privilegia et Constitutiones Civitatis Caietae* 1547, si legge: « *Civitas Caietae, priscis temporibus, ut in antiquis statutis apparet, per quatuor Consules gubernabatur. Et dicti Consules, tamquam officiales et Jurisdictionem habentes, cuique ius reddebant, ei iustitiam ministrabant. Sublato postea Consulum nomine, Iudices nuncupantur, qui tamquam defensores et patres patriae eam gubernant et tuentur. Isti per universitatem et Consilium eligeantur*.

E quale era la condizione delle altre città e terre longobarde a tempo dei normanni? Nell'anno 1060, avendo il monastero di Montecassino ottenuto, per donazione, la quarta parte di Traetto, l'abate Desiderio promise ai cittadini di questa terra alcune guarentigie circa la possessione de' beni, i servigi da prestare al monastero, la libertà de' matrimoni, il diritto di vendere e comprare, donare, lasciare in eredità i beni, ed altre cose simili. In fine aggiunge l'abate: se noi tutte queste cose non adempiremo « *trecentos Vizanteos aureos componere et dare obligamus vobis* » (1). Egregiamente nota l'Alianelli, che non può intendersi « la promessa di questa penale senza supporre la personalità giuridica dell'università di persone cui si faceva » (2). Questa giusta osservazione è confermata da una delle guarentigie dell'abate, il quale promette ai cittadini di Traetto: « *estraneum iudicem sine vestra voluntate super vos non ordinamus* ». I cittadini avevano dunque la facoltà di dare il loro parere, e, se loro non fosse piaciuto il giudice forestiero, potevano rifiutarlo. E conviene anche notare, che Traetto or fece parte del ducato di Gaeta, or fu soggetta ai longobardi (3). Troviamo pure, che Ruggiero concesse a Guido vescovo di Teramo la signoria di questa terra per averla riedificata, e gli accordò anche la facoltà di confermare giudici e rettori: questa facoltà poi dai vescovi fu conferita

(1) GATTOLA. *Ad historiam Abbatiae cassinensis accessiones*, pars prima 158.

(2) ALIANELLI. *Delle Consuetudini e degli Statuti municipali nelle provincie napoletane*. Vol. 1 discorso proemiale p. 21. in nota.

(3) FEDERICI. *I Duchi di Gaeta*. XXIX.

ai cittadini. Or nel 1207, il vescovo Sasso confermò la concessione, ma prescrisse anche il modo da tenere nelle elezioni. Il vescovo deputava una persona proba a nominare il potestà; se questo uomo proba non era nominato dal vescovo, il diritto di elezione spettava ai cittadini (1).

4. Bisogna pure, che si ponga mente alle terre e ville nuove, che si venivano costituendo intorno alle torri levate a' passi de' fiumi, alla vetta dei colli per guardia delle terre, intorno alle chiese ed alle celle dei monaci. Chi legge nel Gattola i diplomi delle concessioni fatte al monastero di Montecassino dai principi longobardi, dai re e dagli imperatori, resta meravigliato dell'ampiezza delle regioni donate ai monaci. Con le regioni donavano essi le celle, le cappelle, le torri (*castra*), le corti, le sorti, le maserie, le donne libere maritate ai servi, i servi, le ancelle, gli aldi, i coloni, i porti, le peschiere, i molini, le terre, le vigne, i campi, i prati, i pascoli, le selve, le acque (2). In un diploma di Ugo e Lotario si trova essersi donate ai monaci: « *omnes res, et familias in civitate Sura cum cella S. Donati et cellam S. Angeli in Valle lucis cellam S. Mariae etc.* » (3). In una concessione di Landolfo, son confermate le donazioni delle terre colte ed incolte sui confini di Aquino dove » sono edificate le chiese di S. Ambrogio, S. Andrea, S. Apollinare, S. Stefano,

(1) UGHELLI *Opus singulare*, 319. 397.
ANTONIO RINALDI *Il Comune e la Provincia*, 296. 212.

(2) GATTOLA *Accessiones* I, 46.

(3) Ivi 50.

S. Giorgio » (1). Or le celle, di cui spesso si ha notizia, non erano che stanze di monaci governate, in nome dell'abate, da rettori e prepositi, che oltre all'autorità ecclesiastica, rappresentavano, da parte del monastero, i gastaldi dei signori longobardi. Non è però da credere, che tutte quelle vaste regioni donate divenissero di assoluta proprietà del monastero, perchè in esse restavano gli uomini liberi (*arimanni*) coi loro averi: e sebbene le nostre terre non avessero quella frequenza di abitatori, che ebbero ai tempi di Roma, o ai nostri, non erano affatto deserte. D'altra parte abbiamo una grande quantità d'atti di notai, pubblicati, che trattano di compre, di vendite, di donazioni, di testamenti (2). Devesi dunque intendere, che eran concessi i soli dritti, che vantava il donatore sulle terre donate e le persone servili, le regalie, il calendatico, le angarie, le altre prestazioni.

Or avvenne, che intorno a quelle celle e chiese col tempo si formarono ville, delle quali molte ai giorni no-

(1) Ivi 51. Il cronista cassinese presso il PELLEGRINI N.º 9. narra, che in una invasione di saraceni, questi » *ad Sanctum decenerunt Andream, cuiusque cellam igne cremaverunt. Quique dum pervenissent ad cellam praesulis beatissimi Apollinaris cognomento* », videro Montecassino, ma non poterono passare il Garigliano ed arsero le celle de' Ss. Stefano, Martino e Giorgio.

GATTOLA *Hist. Cass.* II. 76. 77.

Nella *Cronaca Vulturense* Lib. II. si legge: » *Eo siquidem tempore* (di Ludovico il buono) *rara in his regionibus castella habebantur sed omnia villis et ecclesiis plena erant* »

Villa non vuol dire altro, che le cose de' villani addetti alla cultura de' campi.

(2) *Syllabus graecarum membranarum.*

Regii Archivi Neapolitani monumenta.

Codex diplomaticus Cavensis etc.

stri si avviano a diventar città (1). Coloro, che da prima si raccolsero intorno alle celle ed alle chiese, eran certamente i servi, che avevano a coltivare le terre, i cartolari, gli offerti e forse man mano i raccomandati e quanti, sentendosi troppo deboli per resistere alla forza dei signori prepotenti, procuravano di trovar protezione nelle chiese, che tanto impero ebbero sullo spirito umano, e maggiore sicurezza nell'unione con altri miseri. Onde avvenne, che molte di quelle celle e di quelle chiese, delle quali ho nominate alcune più sopra, ed altre, che si trovavano nei diplomi, col tempo divennero ville, terre e castella, come S. Andrea, S. Apollinare, S. Ambrogio, S. Giorgio.

S. Angelo in Theodice è una terricciuola sopra una collinetta a cavaliere del fiume Rapido nella valle cassinese, in un luogo dove, da tempo immemorabile, fu un ponte di legno: l'abate Aligerno edificò quivi un castello nel X secolo, ed invitò ad abitarlo genti, che nelle mura afforzate trovarono sicurezza e quiete (2). Il padre Luigi Tosti, nella storia dell'abbazia di Montecassino (3), pubblica un brano della convenzione fatta tra l'abate ed i cittadini invitati ad abitare il nuovo castello. A questi era assegnata una sede dentro le mura per potervi a loro agio dimorare con le famiglie e le robe, ed a ciascuno

(1) Lo stesso avvenne in Francia ed in Germania: « *At postquam eo in saltu Bonifacius Monasterium Fuldense construxit ex horrore illo emerit urbs et regio non ingrata* » MABILLON nella prefazione al secolo III parte 1 pag. 23 e seg. §. 5.

(2) GATTOLA. *Accessiones* 1. 63. Vedi il diploma di Pandolfo e Landolfo. LEONE OSTIENSE lib. II. cap. II.

(3) Vol. I. lib. doc. D. p. 123.

poi fu dato un moggio di terra nella campagna circostante. Era a tutti concessa libera facoltà di dimorare nel castello, di partire e di ritornarvi: non erano tenuti ad altre prestazioni che a queste: pel moggio di terra loro concesso, dovevano ogni anno pagare 12 monete d'argento dette *eufingi*, e due quinte parti del vino prodotto in quei campi.

È importante vedere, in epoca tanto remota, una così fatta convenzione tra l'abate e quelle povere genti, le quali inoltre erano rappresentate da due di loro a ciò deputati, Pippero e Pietro.

La nuova terra crebbe e col tempo ottenne altre franchigie ed assicurazioni.

Il 26 febbraio 1190 l'abate Rossredo diede alcuni privilegi, o meglio guarentigie, ai cittadini di S. Angelo: « *Quae pro fidelium nostrorum quiete, ac justitia servanda salubriter ab antecessoribus nostris statuta sunt, perpetrato (forse perpetuo) sunt a nobis favore prosequenda, et auctoritatis nostrae minime irroboranda* (è a leggere: *auctoritatis nostrae munimine irroboranda*). *Igitur bo. me. (bonae memoriae) praedecessoris nostri Abbatis Dominici sequentes exemplum, qui omnibus scripta vobis capitula suo privilegio noscitur indulsisse, aliorum quoque qui ante ipsum fuerunt Abbatum Cassinensium...* » Quali sono questi capitoli? A chi muore intestato succedono i parenti nel possesso de' beni: ognuno può far testamento. Non taglieremo, dice l'abate, a forza gli alberi vostri: dei nostri pascoli ci darete il terratico: dopo sette anni ci darete il terratico delle viti, che non si maritano ad alberi: non torremo il vostro vino: vietiamo il giudizio del ferro, del-

l'acqua calda e fredda. Seguono dipoi altri capitoli per le donne, i mundualdi, il terratico, coloro che prestano servigi, la carcerazione (1); son francati i cittadini dall'antico uso di dover guardare Rocca de Vandra. Non possono, aggiunge l'abate, pignorarsi il letto con gli ornamenti suoi, nè i maiali: determina l'epoca in cui debbono prestare servigi campestri coloro, che ad essi son tenuti: se un cittadino fabbrica una chiesa e nella sua generazione sarà un diacono o un suddiacono, resterà padrone di essa. « *Judex inter vos non constituatur nisi de vestro castro. Judex vester per legem longobardorum cum consilio bonorum hominum sententiam dicat et compositionem tollat in antea observando, et omnes bonos mores, quos antiquitus habuistis in perpetuum confirmamus* » (2). Lo stesso Roffredo, cardinale ed abate cassinese, il 22 febbraio 1190, concesse a Pontecorvo capitoli e privilegi molto simili a quelli di S. Angelo. « *Insuper, dice l'abate, concedimus vobis honores et facultates, piscationes et venationes et omnes bonas consuetudines et omnes alias libertates, quas antecessores vestri habuerunt a tempore domini Gualcani Rodelli usque ad tempus suprascripti Abbatis Raynaldo de Colemento, et eas quas nunc habetis, et habere iudicem et notarium et vicecomitem de terra vestra* ». Il visconte era il governatore (3). Questi son documenti di

(1) *Item aliquis ex vobis non capiatur mala captione nisi per legem prius iudicatus fuerit. A que' tempi!*

(2) GATTOLA Accessiones I. 282.

(3) CARAVITA I codici e le arti a Montecasino vol. 1. pag. 185 e seg. I visconti o governatori dell'abate cassinese circhiavano alla mente quelli dei vescovi nelle terre lombarde.

grande importanza, perchè l'abate ricorda i capitoli e le concessioni fatte dai suoi predecessori; e notevolissimi è il capitolo, che riguarda il giudice assistito dai probi cittadini, onde ci fa sovvenire de' savi uomini così spesso nominati dal cronista Falcone per la sua città di Benevento e frequentemente ricordati nei diplomi di Amalfi. La città di S. Germano, che ai nostri tempi ha tolto il nome di Cassino, in origine non fu, che un monastero appellato S. Salvatore, levato dall'abate Bertario verso l'anno 866 (1). Come terra principale della badia cassinese, era ragguardevole già ai tempi di Federigo II, di Manfredi e di Carlo I. d'Angiò (2), e nei capitoli dell'abate Bernardo dati nel 1267 si legge « *Sane praedecessorum nostrorum gratias vobis generaliter, seu specialiter concessas, ut terra S. Germani quae sicut est, et appellatur civitas.... vobis concedimus in perpetuum* ».

(1) GATTOLA. Accessiones II. 747.

(2) RICCARDO DA S. GERMANO. Quando Carlo I. d'Angiò invase il regno, « *homines S. Germani cum gente Manfredi, quae erat ibi maximo, homines S. Germani cum gente Manfredi, quae erat ibi maximo, ma quantitate, opposuerunt se regi et muniverunt optime antiqualias, quae sunt extra S. Germanum valde fortes et passum fluminis* ». Vedendo in fine di non potersi sostenere, mandarono « *quasdam personas religiosas ad Justitiarium domini regis, et Abbatem Montis Casini et D. Jacobum de Coremedio ut pro domino venirent ad loquendum... quod recognoscebant se male fecisse contra dominum regem* ». E poi gli consegnarono le chiavi della città. Il giorno seguente il giustiziere entrò in S. Germano: « *et facto generali parlamento cum hominibus dicti loci et locorum circumstantium* » tutti promisero fedeltà a Carlo I^o, che entrò nella città il dì seguente; il re, consentente l'abate, « *de voluntate hominum dictae terrae* » fece raccogliere una colletta di 2000 once. Si legge così in un diploma estratto dall'Archivio della Zecca di Napoli e dal SICOLA comunicato al GATTOLA, che lo pubblica nelle Access. 1.353. Questo documento sbugiarda tutto il racconto di GIOVANNI VILLANI Lib. VII. Cap. VI. Vedi CAPASSO Hist. dip. Reg. Manfredi.

Queste grazie, già concesse da altri abati ed or confermate, sono quasi del tenore stesso di quelle di S. Angelo date tanto tempo innanzi (1). dunque le consuetudini, che in quel diploma si contengono, dovevano essere antichissime, e se non ci mostrano quale era la costituzione municipale, dimostrano, che gli abati riconoscevano l'università dei cittadini e la favorivano con privilegi e garantigie. Aveva il monastero di Montecassino una prepositura in S. Maria di Luco nel contado d'Alba. Presso la chiesa s'era venuto formando una villa retta dal preposito, il quale dipendeva dai cassinesi, e solo ad essi rendeva ragione. Nel 1224 vi pose su gli occhi Errico della Marra mastro giustiziere di Federico II, e cominciò a molestarla, pretendendo di esigere per l'imperatore angarie, perangarie, baglive, plateatico, ed a costringere gli uomini ad assoggettarsi alla curia imperiale. Il preposito reclamò all'imperatore « *ut permittat homines praedictae ecclesiae habitantes in casali Luci in eo statu, et libertate, quo fuerunt tempore Regis Guglielmo, et ut curia cesset ab indebitis molestationibus, et exactionibus, quas facit ipsis hominibus, molestatur enim traendo eos ad forum saeculare, imponendo eis adiutoria et servitia, angariando et perangariando eos, quae omnia non consueverunt ipsi homines facere et praestare tempore regis praedicti. Item molestatur eos ponendo baiulos in ipsa villa quos Praepositus tempore dicti*

(1) GATTOLA *Accessiones* 1.304 e seg.

Questi privilegi son comuni a S. Germano, e S. Pietro. « *In summa, dice l'abate, omnes bonas consuetudines concedimus vobis et confirmamus quas habuistis temporibus felicium regum domini regis Rogerii et domini regis Guillelmi primi vel secundi* » etc.

regis ordinabat et percipiendo plateaticum in villa ipsa, quod spectat ad ipsam ecclesiam, praeter plateaticum Turzellarum quod spectat ad Curiam ». Fu fatto il giudizio, furon esaminati i testimoni, che diedero ragione al preposito ed interrogati intorno ai baiuli, affermarono, che essi erano nominati dal preposito « *et ipse baiulus cum praeposito tenebat curias de praedictis hominibus ipsius ecclesiae, et causis eorum.* » (1) Nell'anno 1371, fu fatta una inquisizione sui diritti, che il monastero aveva su quella terra « *habita est informatio per probos viros castri praedicti (Luci)* » e risultò, che i cittadini dovevano all'abate solo once 4. La villa era diventata castro, le rendite dei cassinesi erano diminuite (2). Or con le solite concessioni, franchigie e privilegi, e col tempo che passava, io credo, che i cittadini di Luco furon quelli che più guadagnarono. Avveniva però talvolta, che i signori o abati cassavano ed abrogavano quei privilegi, che altre volte avevano concesso ai loro soggetti. Così Giordano abate di S. Elena, con un diploma del 1190, ai cittadini di Montecalvo dipendenti da quel monastero, che ne traeva molto utile, ridonava « *usus, consuetudines ac mores, quos homines eiusdem castri condamnati a tempore domini excellentissimi et gloriosissimi Regis Rogerij bone et felicitis memorie habuerunt, et tam predecessores nostri, quam nos eis postmodum fregimus et cassavimus* » (3).

L'abate Bernardo, nel 1270, ordinò in quelle terre, che

(1) GATTOLA *ivi* 1. 292.

(2) *Id.* *ivi* 430.

(3) TRIA — *Memorie storiche civili ed ecclesiastiche della città e diocesi di Larino* — Roma 1744 Lib. VI e Cap. X.

eran soggette alla curia cassinese, una inquisizione per dichiararsi, con le testimonianze, quali erano i diritti del monastero; e S. Elia, Cervaro ed altre terre elessero i loro sindaci per assistere alla inquisizione (1). Dipoi l'abate, nel 1273, mandò un bando alle terre cassinesi: S. Germano, S. Vittore, S. Pietro in fine, Cervaro, S. Elia, Piedimonte, Pontecorvo, Teramo (2), S. Giorgio, S. Stefano, Castelnuovo delle fratte, Valle fredda, S. Ambrogio, S. Apollinare, S. Andrea, Pignataro, Piumarola, Valle rotonda, Mottola di Vandra, Terrucoli, Juntura, Cocuruzzo, S. Angelo in Theodice, Cardito, Acquafundata, Sarracinesco, Viticuso: « *Audite bannum ex parte domini Cassinensis abbatis, quod quaecumque universitas seu specialis persona habet aliqua privilegia, seu immunitates, libellos, instrumenta seu alias cautiones a monasterio Cassinensi vel membris eius concessa vel indulta per Abbatess Cassinenses vel officiales seu praepositos eiusdem monasterii.... tam super libertatibus reddituum et serviliorum realium et personalium generaliter et specialiter remissorum, quam super domibus, molendinis, calcatoriis... debent ipsi domino abati ipsa privilegia, immunitates, libellos, instrumenta et quasvis alias cautiones quae non*

(1) Nella inquisizione di Cervaro si legge questa formola d'inchiesta ai testimoni: « *Leo de abate iuratus et interrogatus iuribus et conditionibus hominum Castri Cervarii in quibus dicti homines astricti sunt et obligati monasterio sive Curiae Cassinensi ex municipalis et antiqua consuetudine seu lege obtenta in eodem castro...* » GATTOLA. *Accessiones* 1. 314. I cittadini di Cervaro si servirono della inquisizione dell'abate Bernardo per provare le loro franchigie ed immunità innanzi la commissione feudale—*Archivio di Stato—Commissione feudale* vol. 42 Proc. 272.

(2) Interamna a levante di Pontecorvo sul Liri, ora distrutta.

sunt registrata ostendere ac etiam praesentare in registro monasterii Cassinensis tam ad cautelam eiusdem monasterii, quam ad securitatem repraesentantium. (1). Il dì 29 agosto 1273, Nicola de Amabile e Pietro de Lupone giudice e notaio di Cervaro, dichiararono: « *in nostri praesentia universitas castri Cervarii, voce praeconia congregata in loco ubi dicitur ad formam, ut moris est, fecit, constituit et ordinavit syndicos suos legitimos Diaconum Joannem de Vizoca, et notarium Jeremiam de eodem castro ad comparandum coram R. domino nostro domino Bernardo, Dei gratia venerabili Cassinensi Abate, et ad supponendum, promittendum et obligandum se eidem domino Abbati pro parte Universitatis praedictae, et singulorum de universitate praedicta stare praecise alte et basse mandato, beneplacito, decreto, arbitrio, ordinationi, sententiae, aut misericordiae ipsius domini nostri domini abbatis tam super decimis, terraticis frumenti, vini, olei et aliorum fructuum, quam super aliis redditibus, opere, sive rebus personalibus.... obligans se et promittens praedicta universitas et singuli de universitate praedicta per praesens publicum instrumentum sub hipoteca et obligatione rerum suarum omnium et immunitatum si quas habent a monasterio Cassinensi pro se et haeredibus suis ratum, firmum in perpetuum observare quicquid praedicti syndici cum praedicto domino Abbate et cum praedictis sindicis et in ipsos per praedictum dominum Abbatem nomine eiusdem universitatis extitit ordinatum....* (2).

(1) GATTOLA — *Accessiones* 1. 331.

(2) GATTOLA — *Accessiones* 1. 342.

A questo modo i servi eran divenuti cittadini costituiti ad università con demanii e consuetudini proprie. Nel 1308, essendo insorta contesa intorno ai confini tra Pontecorvo e Lupico, le due università elessero arbitro Isamberto o Lamberto, vescovo di Aquino, per giudicare e dirimere ogni quistione (1). Non può negarsi, che c'era stato un progresso grandissimo, lento, nascosto, ma non avversato. In quella dura età di ferro, che fu il medio evo, la forza dell'individuo s'impose alle moltitudini, col l'avanzare dei tempi, la potenza eroica s'attenua, il popolo muove a rivendicare i suoi diritti ed a ristabilire innanzi alla legge l'eguaglianza

« Di quei, che un muro ed una fossa serra.

Se si eran venute costituendo ad università le genti, ch'eran partite da così umili principii, non credo che possa negarsi l'esistenza del municipio in quelle città, che furono ragguardevoli sotto la dominazione dei longobardi e a tempo della conquista normanna, come Chieti, Sulmona, Isernia, Venafro, Teano ed altre, che sarebbe lungo riferire.

Del resto i normanni nella conquista furon feroci, distrussero i campi, tagliarono gli alberi, arsero i casolari, *omnia sibi diripientes, castella ex villis aedificare caeperunt quibus ex locorum vocabulis nomina indiderunt* (2). Guardavano solo ad afforzare la loro signoria e ad assicurare

(1) GATTOLA — *Accessiones* 1,397.

(2) *Chron. Vult.* L. II.

i tributi, e, come vedemmo, o conservarono le consuetudini municipali, come fu fatto a Napoli, Salerno, Messina, Bari, Benevento, o non si curarono di esse; anzi, e spesso l'abbiamo notato, nelle contese, che a' tempi posteriori sorsero, le università sempre richiamarono le consuetudini, che erano state in vigore al tempo di Ruggiero e di Guglielmo 1° e 2°.

5. Federigo II, tanto tenero della suprema autorità imperiale, lasciò che le università si governassero secondo le loro consuetudini, quando queste non offendevano i diritti supremi dell'impero. Egli infatti riconobbe la loro personalità giuridica nella costituzione *generalia iura* (1) e prescrisse: « *In criminalibus igitur causis, et capitalibus accusationibus, quas contra universitates locorum a privatis personis, vel ab universitatibus contra universitates alias, vel privatas personas moveri contingit altercationem iuris peritorum in perpetuum decidentes, Syndicum, quemadmodum in civilibus causis permittimus et praecipimus etiam ordinari iuris civilis vigore in perpetuum quiescente, quod in publicis iudiciis procuratorem frustra intervenire debere praescripserat: nam difficultate, et impossibilitate quadam interveniente, dum universitas tota per se sine ingenti periculo convenire, vel conveniri non possit, de necessitate oportebat inferri, quod maleficia contra ipsam vel ab ipsa commissa impunita manerent* ». L'imperatore ebbe in animo di migliorare la condizione materiale delle città del regno; egli con la sua mano potente richiamò alla legge ed al dovere i signori e baroni,

(1) Lib. II, tit. 11.

viò loro d'opprimere i vassalli (1), assicurò a tutti la giustizia, ma voleva che sopra tutti fosse l'autorità regia, e che nelle sue mani si concentrassero tutte le forze dello stato (2). Perciò a lui pareva una illecita libertà la consuetudine, che in molte città s'era conservata, per la quale le università eleggevano i podestà, i consoli, i rettori, ed egli, abolendo questi ufficiali, prescrisse: « *officiales tantum a nostra maiestate statutos vel de mandato nostro, scilicet magistros Justitiariorum, Camerarios, Baiulos et Judices ubique per regnum volumus esse, et tam iura nostra quam nostrorum fidelium ministrare* » (3), e contro i trasgressori minacciò terribili pene. Questa costituzione d'altra parte è un importante documento bastevole a provare, che le città o greche o longobarde avevano, fin sotto la signoria normanna, conservate le consuetudini e le forme de' reggimenti proprii. Una sola eccezione egli fece a questa legge: « *circa tamen compalatios Neapolis et straticotos Salerni, scilicet et Messanae, quibus cognoscere licet de criminibus de speciali et antiqua praerogativa et regni nostri observatione dignoscitur esse concessum, ordinatione constitutionis praesentis nil volumus innovari* » (4).

Ed è assolutamente falsa la opinione di coloro, i quali

(1) *Cap. de non opprimendis vassallis a dominis*. Prima di Federico però lo aveva fatto anche Ruggiero, come appare dalle *Assise* pubblicate da MERKEL.

(2) GREGOROVIVS *Storia della città di Roma* v. 5. 107.

(3) Tit. L. Noto, che mentre il testo latino della costituzione pone « *potestates consules rectores* », nel greco si legge *κόνσουλαι ἡ κυβερνήται*. Quando Federico occupò Gaeta nel 1233, ne abolì subito i consoli — RICCARDO DA S. GERMANO ad an.

(4) Tit. LXXII. lib. 1.

vorrebbero reputare Federico II creatore dei municipii dell'Italia meridionale: non c'è nessuna costituzione imperiale, la quale riguardi addirittura il reggimento delle città e delle terre, ed il fatto prova, che molte perdettero e non guadagnarono con le ordinanze regie: d'altra parte nei tempi posteriori, come mai potrebbe spiegarsi quel continuo tornare alla memoria dei buoni usi e delle consuetudini de' tempi dei re normanni?

Ma quando l'imperatore tenne in Foggia il generale parlamento, invitò le università demaniali a mandarvi ciascuna due buoni uomini (1), acciocchè vedessero il sereno volto imperiale ad ai loro cittadini riferissero la volontà di lui: i rappresentanti di molte università furon quindi messi a paro dei baroni e dei vescovi nel parlamento generale da un imperatore, il quale di mal animo vedeva non solo in Italia, ma in tutta l'Europa, un moto liberale, onde le città tendevano a costituirsi a comune. Tutte le forze dell'imperatore infatti eran volte alla repressione di questo moto, che egli temeva principalmente per la lotta, che sosteneva con le repubbliche guelfe; l'ammaestrava poi l'e-

(1) Da un documento, posteriore di alcuni anni a questo parlamento, risulta, che le città e terre demaniali nel regno eran queste: in Sicilia — Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Augusta, Lentini, Caltagirone, Piazza (Platia), Castrogiovanni, Trapani, Nicosia. Nelle provincie di qua dal Faro: Gaeta, Napoli, Aversa, Montefusco, Avellino, Eboli, Ariano, Policastro, Sorrento, Salerno, Termoli, Troia, Civitella, Siponto, Montesantangelo, Potenza, Melfi, Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo, Bitonto, Monopoli, Bari, Trani, Barletta, Gravina, Matera, Taranto, Brindisi, Otranto, Cosenza, Cotrone, Nicastro e Reggio. CARCANI, *Reg. Federici II.* pag. 361. 362.

Non vi sono notate però le città demaniali d'Abruzzo, come Sulmona, nè quelle della Campania, come Capua.

sempio delle città lombarde, che dopo Legnago e la pace di Costanza, eran divenute libere e forti, ed ora alle sue ambizioni opponevano un grande ostacolo. Stretto dalla necessità in tante lotte, cinto da tanti nemici, egli cercò di mantenersi devote le università nostre con accordar loro privilegi di non grande importanza, diritti di pascolo, di tagliar legne e cose simili (1): con più larghe concessioni, temeva di facilitare un moto simile a quello, che combatteva in Lombardia. È poi molto probabile, che egli, ammettendo i deputati delle città demaniali nelle curie generali, abbia avuto in animo d'introdurvi un elemento, che avrebbe potuto opporre, ove il bisogno lo avesse richiesto, ai baroni ed ai vescovi. D'altra parte avendo egli saputo, che i cittadini « *de castro quod dicitur Matutin subtus Longianum in quo domini male se gerentes in nostris servitiis edificare presumpserunt municipium* », ne fu scandalizzato, e minacciò gravi pene contro gl'innovatori (2). Nè solo in Italia egli combatteva e reprimeva il comune, che voleva francarsi dell'autorità imperiale; nel 1226 fece un'ordinanza per le città di Provenza, che da gran tempo s'eran sottratte dall'impero, a fine di ridurle sotto la giurisdizione del conte e dell'imperatore, i quali soli, a suo avviso, potevano concedere le costituzioni dei comuni, e vietò ai consoli ed ai podestà l'esercizio del loro ufficio (3). Col consenso della dieta, nel 1231 anche in Germania, fu vietato alle città di ordinarsi a comune (4). Questi fatti ci

(1) Vedi i doc.

(2) CARCANI. *Reg. Fed. Imp.* 284.

(3) PAPON. *Hist. de Provence* t. 11. preuves, N.º 43.

(4) PERTZ. IV. pag. 179.

spiegano a bastanza, perche i nostri municipii non potettero conseguire maggiore libertà sotto l'impero di Federigo II (1): e con tutto questo, torna a gloria dell'imperatore l'aver ammesso le città demaniali ai generali parlamenti del regno. I deputati di esse prendevano, in certo modo, parte all'amministrazione della cosa pubblica; e poichè le collette e le altre imposte principalmente colpivano la ricchezza della borghesia, era necessario sentire il loro avviso nei parlamenti, nei quali erano ordinate, per assicurarne i proventi. Nè solo questo fece egli, ma nel parlamento di Messina tenuto nel 1234, comandò, che due volte all'anno, cioè il primo di maggio ed il primo di novembre, si dovessero tenere curie solenni nelle diverse regioni del regno: per la Sicilia a Piazza, per la Calabria a Cosenza, per la Puglia, la Capitanata e la Basilicata a Gravina, per Terra di Lavoro e Molise a Salerno, per l'Abruzzo a Sulmona. Ogni città grande doveva spedirvi quattro deputati dei migliori cittadini non partigiani « *qui non sint de parte* », le città di minor conto e le castella due. Dovevano inoltre esservi i prelati, i conti, i baroni. Le curie regionali avevano a durare due dì, e se questi non bastavano, potevano protrarsi fino a 15 giorni. Ogni chierico e laico aveva licenza di esporre i suoi richiami contro gli ufficiali del regno, dimostrare i danni e gli eccessi commessi contro le persone ed i beni.

L'imperatore era rappresentato da un suo nunzio, che notava i richiami ed in compagnia di due prelati, se vi erano, o di due laici, che più parevano idonei, faceva

(1) C. de CHERRIER. *Hist. de la lutte des Papes et des empereurs de la maison de Souabe* lib. 6.

inquisizione delle querele e le mandava alla corte imperiale. Dei richiami contro gli ufficiali giudicava il giustiziere. I prelati dovevano denunciare i patereni e gli altri eretici, che mai fossero stati nelle regioni loro (1).

Insomma il grande re voleva la prosperità dei soggetti, voleva, che loro fosse resa giustizia e non fossero oppressi, voleva diffondere nelle città i beneficii, che dall'autorità imperiale emanavano, ma non soffriva nei reggimenti municipali tanta libertà, che potesse far ombra al suo potere supremo. Sopra di tutti era l'imperatore. Ma presso di noi, per iniquità dei tempi, per il continuo mutar delle signorie, per le guerre frequenti, per la potenza dei baroni, le buone istituzioni non durarono a lungo. Le curie generali del regno andarono in disuso e de' parlamenti regionali i re si servirono per loro ragioni politiche. Carlo II d'Angiò, dopo d'aver creato duca di Calabria e vicario generale del regno il figliuolo Roberto, il giorno 20 febbraio 1295, ordinò a tutti i giustizieri del regno di raunare in parlamento i deputati delle università poste nella loro dipendenza, per trattare del modo da tenere nel supplicare il pontefice ed il collegio dei cardinali, onde il principe reale fosse, in concistoro, dichiarato erede della corona (2).

Dopo la morte dell'imperatore, nel parlamento che fu tenuto a Foggia nel mese di febbraio 1252, Corrado pre-

(1) RICCARDO DI S. GERMANO ad an. 1234.
MATTEO DEGLI AFFLITTI *Comm. alla Cost. Capitaneorum* in cui è trascritta la cost. *Etsi generalis*.

(2) MINIERI RICCIO *Genealogia di Carlo II. d' Angiò*—Arch. Storico Nap. anno 1882—*Roberto duca di Calabria*.

serisse: « *quod personis omnibus regni servantur omnes immunitates, quibus antea, tempore regis Gullielmi I et II gaudere consueverant, scilicet quod sint liberi et exempti ab omnibus generalibus collectis, et aliis, et illorum usus vivant iuxta ordinationem d. patris sui* » (1). Non furon dunque fatte cose nuove intorno ai municipii; inoltre lo stesso Corrado all'università di Caltagirone confermò i diritti e privilegi, che già le erano stati concessi da Guglielmo I e da Enrico VI sopra certe terre (2); alla città di Aquila, nel 1254, confermò i privilegi dell'imperatore Federigo (3). Manfredi non tenne via diversa da quella del fratello e, nel 1258, confermò ai palermitani « *omnes libertates, bonos usus et consuetudines, quibus usi fuerant tempore d. Federici imperatoris* » (4). Avviene anzi notare, che Manfredi confermò ad altre terre italiane, oltre i confini del regno, privilegi e franchigie con le stesse formole, che usaron egli ed i predecessori di lui per le università dell'Italia meridionale. Nel mese di aprile 1263, per addurne un esempio, confermò ai cittadini di S. Miniato, a cagione della fede che avevano serbata all'imperatore Federigo, « *omnes bonos usus et consuetudines, quibus usi fuerant, et omnes terras et possessiones quas tenuerant et tenebant* » (5). E perchè le terre e città oltre il Tronto ave-

(1) O. HARTWIG. *Forsch. zur deutsch. Gesch.* t. VI. p. 637 B. CAPASSO *Hist. dip.* p. 26.

(2) CAPASSO op. cit. p. 58. 59.

(3) PIETRO DELLA VIGNA. Ep. VI.
HUIILLARD BRÉHOLLES *Hist. dip. Frid.* II. V. p. 1008.

(4) DE VIO, p. 21. 23.

CAPASSO op. cit. p. 150.

(5) LAMI. *Memor. eccl. Flor.* I. n.º 494.

vano conseguito maggior progresso e libertà, può risultare dal paragone un giudizio abbastanza favorevole per le università nostre (1).

6. Per la reazione, che seguì alla morte di Federigo, le università si agitarono nella lotta durata tra la chiesa, Corrado e Manfredi, ed i comuni nostri ottennero alcune libertà e franchigie. I papi reputarono il regno come feudo della chiesa, ed in conseguenza molto spesso s'ingerirono nelle cose di esso e furon cagione di quasi tutti i più grandi rivolgimenti politici, che presso di noi si compirono; e quando v'intervenivano, per essere mal contenti dei re, s'appresentavano come signori supremi, e pretendevano omaggio ed ubbidienza.

Appena dunque fu morto Federico II, Innocenzo IV si congratulò coi vescovi, coi chierici, coi baroni e col popolo della morte del tiranno (2). Lo stesso pontefice, il 7 marzo 1251, comandò a frate Ruggiero de Lentino, che « *Federico iam sublato de medio, ipse cum prelatiis, baronibus, militibus nec non et civitatum et castrorum*

(1) Nel mese di gennaio 1260, Manfredi concesse la franchigia del pedaggio allo stesso comune di S. Miniato. LAMI loc. cit. Nel mese di luglio 1259, aveva pure confermato al comune di Fabriano i privilegi, che gli erano stati concessi dal conte Gualtiero di Manoppello. CAPASSO op. cit. 357. Vedi inoltre p. 209. 228.

In aprile 1260, lo stesso Manfredi « *homines et personas tum communis et universitatis (di Grosseto) quam aliorum omnium etc. sub protectione et defensione sua recipit, et eximit ab omni iure et dominio aliarum personarum; omnesque bonos usus et bonas consuetudines obtentas in civitate ipsa et omnes libertates, franchitias, iura, tenementa ipsis de speciali gratia confirmat, et defendere pollicetur* ». FICKER. Forsch. sur reichs. und Gesch. It. IV. N.º 433. CAPASSO op. cit. 196.

(2) RAYNALD. Annali ad an. 1251 n. 5. 6.

communibus tractatum habeat pro bono statu ipsius (1). Il papa s'atteggiava a liberale e, per deprimere il partito ghibellino, non solo s'appoggiava ai baroni devoti alla santa sede, ma al popolo delle università. Alle deputazioni, che andavano a lui dalle città del regno, prometteva di osservare le franchigie ed i privilegi; assicurava, che ne avrebbe concessi altri. Promesse solite dei signori nuovi e che poi di rado son mantenute (2). Tuttavolta, il 22 giugno 1251, rilasciò ai napolitani un diploma, col quale concedeva « *omnem libertatem in assumendis potestatibus et statutis edendis ac aliis, quam fideles nostri de Patrim. B. Petri haberi noscuntur* » (3). Il papa aveva perfettamente compreso, che per sostenere la lotta, bisognava appoggiarsi alle università, onde, per mezzo dei suoi legati, procurava nell'Italia meridionale di sollevare il comune contro l'impero e col nome di comune appella Napoli e Capua, le quali ribelli avevano forse presa forma più liberale di reggimento, come Foggia ed altre città del regno. V'ha chi dalla lettera del papa ai napoletani deduce, che presso di noi sia stato introdotto il podestà a simiglianza delle città lombarde. Potrebbe essere così: ma la parola *potestatibus* a me pare, che comprenda più magistrati cittadini. Del resto, è quistione di parole: certo è che molte città si res-

(1) Nel *Bullarium dominicanum* I. 219. 221. si legge: « *nec non et civitatum et castrorum comitatibus etc* » Sono dell'opinione del ch.º B. CAPASSO, che corregge egregiamente quel *comitatibus* in *communibus*—*Hist. dip.* cit. 11.

(2) C. de CHERRIER. op. cit. lib. VIII.

(3) *Lettere dei papi* tom. XXVI. fol. 125. *Reg. Inn.* IV, Lib. IX, n.º 77. fol. 95.

sero repubblicanamente, ed in Abruzzo troviamo veramente il podestà. Con lettere del 22 settembre dello stesso anno 1251, Innocenzo comandò, che fossero restituite a Matteo vescovo, al capitolo « *et potestati, consilio, et communi civitatis Terami omnes libertates, iura, vassallos et possessiones, quas primitus habuerunt, et de quibus ab Esculanis per violentiam spoliati fuerunt* » (1). Quasi come una reazione contro l'assolutismo imperiale, nelle lettere apostoliche, troviamo dunque il nome di comune dato alle nostre università, un nome che ai papi allora non faceva paura. Nè il solo pontefice largheggiava di favori con le città, ma anche i suoi legati. Papa Alessandro IV seguì lo stile d'Innocenzo e, nel 1255, confermò ai palermitani « *omnes honores, libertates et immunitates, ac omnia privilegia tam a Rom. pontificibus, quam a regibus Sic. eisdem concessa* » (2).

Così i pontefici si aiutavano, nella lotta contro gli svevi,

(1) PALMA Storia della diocesi aprutina. II. 17.

Innocenzo IV, in dicembre 1251, concesse ai cittadini di Amalfi ed Atrani franchigie di dogana in tutto il regno « *ac curiam ubique in regno Sic. habeant in qua in civilibus, sicut olim Rogerii et Guigielmi II. regum temporibus, per Amalphitanos dumtaxat iudicentur. Insuper quadam eorum consuetudine in iniuriarum actionibus, sublata, omnes consuetudines et libertates, quibus in Romania et ultramare usi fuerat, nec non alia privilegia a nominatis regibus eorumdem universitati indulta confirmat.* ».

UGHELLI in Amalph. CAPASSO Hist. dipl. cit. 88.

(2) Datum Neapoli 10. Kal. sept.: CAPASSO ivi 16. Lo stesso pontefice con altro diploma del 21 gennaio 1255 confermò anche ai palermitani un privilegio ottenuto da Corrado nel 1253 « *ut proventus et animalia massariarum suarum per portum Panormi libere intromittant.* »

DE VIO. Privil. Panorm. 20, 26. CAPASSO ivi.

con scomuniche, armi, promesse e privilegi. Aquila, che tanto doveva alla casa sveva, si costituì addirittura a comune, tra per le istigazioni dei papi e perchè, trovandosi ai confini del regno, sentiva più da vicino l'influenza dei liberi comuni dell'Italia superiore. Papa Alessandro, il 28 ottobre 1256, scriveva al podestà, al consiglio ed al comune di quella città, che, nelle persecuzioni mosse da Manfredi, « *a difesa della propria libertà e per serbarsi fedeli alla madre chiesa, a tutto potere e virilmente resistessero agli avversari della chiesa ed ai nemici della fede cristiana* ». Egli dunque prega l'università e l'esorta per Dio, onde, nel travaglio della grande contesa, resti ferma nella devozione alla sede apostolica, e studi difendere la città e conservarla con fedeltà ad onore di Dio e della santa chiesa (1). Ma la nobile città, che « *generalibus regni statutis repugnabat, indecens colla submittere, et singulares sibi vivendi formulas conficere praesumebat* », pagò caro l'amore di libertà, perchè, siccome ribelle, fu disfatta da re Manfredi nel 1259, cinque anni dopo che s'era edificata (2). Del resto tutte le concessioni di privilegi e di franchigie, che le università avevano ottenute dai pontefici nella lotta con la casa sveva, non andarono perdute, perchè furono talvolta confermate dai re, che poi ottennero il regno.

E trovo nei capitoli e privilegi dati o confermati alla città di Atri da Ferrante I d'Aragona nel 1468, che i cittadini chiedevano al re, onde si fosse degnato « concedere

(1) MURATORI. Antiq. It. VI. 516.

(2) SABA MALASPINA II. 1.

V. ANTINORI, nella prefazione ai cronisti aquilani *Antiquitates Ital.* VI. e BOETIO di RAINALDO, ivi stanza 22 e seg.

de gratia et confirmare ala prefata Università et homini in perpetuo tutti et singoli privilegij gratie immunita concessione et exemptione concesse et confirmate per Summi Pontifici et apostolici legati, et quam maxime lo privilegio et concessione concesso per quondam petrum ad velum aureum diaconum Cardinalem et tunc Apostolice Sedis legatum datum esculi sub anno domini M. ducentesimo quinquagesimo primo, et confermato per papa Innocentio et papa Alexandro con tutte le singule franchitie prerogative, gratie, immunità et exemptione che in esso se contene. » Quali fossero queste franchigie, prerogative, grazie ed immunità non è detto, ma forse appunto per questa ragione, il re decretò: « *Placet regie maiestati de confirmatione eorum que possident* (1). Del resto Pietro Capocio, cardinal di S. Giorgio *ad velum aureum* legato della chiesa, era stato largo di privilegi anche con altre città abruzzesi. Nel 1251, dichiarò libere da ogni servizio la città di Chieti, le castella e ville della chiesa teatina, e, tra gli altri favori, revocò « *onus impositum iniuste per quondam Federicum Principem Romanorum specialiter quatuor militum impositorum civitati predictae* ». Confermò altresì tutti i privilegi concessi da imperatori, re, prin-

(1) Vedi i documenti.

Anche Carlo III di Durazzo, con diploma del 3 agosto 1331, dichiarando di regio demanio Amalfi e le terre di quel ducato, tra le altre concessioni e privilegi, riconosce e conferma « *omnia privilegia tam Papalia, quam regalia eis et eorum singulis hactenus concessa* ». Il diploma, pubblicato da Pansa nella *storia della repubblica Amalfitana* t. I. 183. con molte inesattezze, fu ripubblicato emendato da M. CAMERA nelle *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*.

cipi, pontefici, conti e baroni, e permise, che i cittadini fossero immuni di dogana, pedaggio e plateatico in Pescara (1).

7. La casa sveva, percossa alla battaglia di Parma, fu prostrata nelle giornate di Benevento e Tagliacozzo: i guelfi avevano vinto: con la caduta dei principi, che avevano combattuto contro i pontefici e contro i comuni per creare uno stato, il cui concetto politico si ritrova attuato solo molti secoli appresso, può dirsi chiuso il ciclo epico delle grandi individualità e delle grandi lotte. Le crociate non avevano più la virtù di agitare la cristianità: lo stesso Federigo II, più con abilità diplomatica che per forza d'armi, aveva tolta la corona di Gerusalemme: S. Luigi di Francia si perdette da prima sulle correnti del Nilo, poi andò a morire sulle arene di Tunisi. Lo schiaffo, che Sciarra Colonna diede in Anagni a Bonifacio VIII, aveva fatto cadere i pontefici dall'altezza, alla quale Gregorio VII, con fortezza meravigliosa, li aveva condotti.

Per gli stessi comuni dell'Italia superiore, i quali avevano acquistata libertà e forza nella lotta contro l'impero, era finito il tempo eroico, e con le lotte civili, cominciavano ad avviarsi alle soggezioni dei principi. Il guelfismo, oramai predominante in Italia dopo la battaglia di Benevento, li spingeva sulla china della decadenza. Carlo I. d'Angiò ed i suoi successori governarono la Toscana coi loro vicarii, i comuni facevano convenzioni coi re di Napoli circa il loro reggimento. Alessandria, la città edifica-

(1) UGHELLI, *Italia sacra* VI. 726.

ta dalla lega lombarda, per un patto stabilito con Carlo I d'Angiò, gli concesse il diritto di proporre, ogni anno, otto persone atte al governo e fedeli, dalle quali il comune sceglieva una, che dal re stesso era creata podestà (1): per un patto simile, i comuni di Prato e S. Miniato sceglievano il podestà fra quattro nominati da Carlo I (2). La stessa Siena ed altre città di Toscana eransi inchinate alla nuova signoria. Il 2 maggio 1272, Carlo I creò tesoriere di Toscana Giovanni Noir e significò ai podestà, ai capitani, agli anziani ed ai consigli di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Siena, Volterra, Massa, Colle S. Giminiano, Arezzo, Borgo S. Sepolcro, Cortona, Chiusi, Montepulciano, S. Miniato, che ogni comune avesse pagato a quel nuovo ufficiale la parte, che gli spettava, della colletta, per dare gli stipendi ai 300 militi, che egli teneva in Toscana per lo stato pacifico della santa chiesa e per lo sterminio dei suoi nemici (3). Il re di Napoli, il dì 30 ottobre, a richiesta degli anziani, del consiglio e del comune di Modena, nominò podestà Ansaldo Lavendario parente dell'arcivescovo d'Aix legato apostolico (4).

I successori di Carlo I mantennero, in Toscana ed in altre regioni d'Italia, la signoria che il vincitore di Manfredi v'aveva istituita, infino a che poi le contese, che seguirono nel regno, le rivolture, le guerre e le compa-

(1) Dipl. 30 marzo 1272. Reg. 1272. n.º 17 fol. 60. a t.º

(2) Dipl. 8 aprile 1272. Ivi fol. 63 a t.º 64.

(3) Reg. 1278 A. n.º 29. f. 37. a t.º

(4) Registro 1272. C. n.º 15. fol. 58.

Molti altri di questi esempi possono trovarsi nelle pubblicazioni fatte da C. MINIERI RICCIO sul regno di Carlo I. d'Angiò nell'*Archivio storico italiano*, 1877-1881.

gnie di ventura non diedero agio ad altri signori di crearsi principati; ed i re di Napoli perdettero ogni autorità. Del resto i re angioini, fino a Giovanna 1ª, non seppero o non poterono avvalersi della loro fortuna, implicati nelle perpetue e luttuose guerre di Sicilia; a Carlo terzo e a Ladislao, più audaci e battaglieri, mancò il tempo. Se essi avessero potuto costituire un regno italiano, la storia nostra non avrebbe forse a raccontare tante sventure della patria nei secoli seguenti.

Or se le città italiane, le quali si erano ordinate a repubblica, venivano a poco a poco perdendo la loro libertà, è inutile pretendere, che le università nostre del mezzodì avessero potuto sotto la signoria angioina costituirsi in un reggimento più largo e libero di quello, che i tempi, l'autorità regia, ed il potere feudale consentivano. D'altra parte, con la dominazione angioina, i baroni crebbero di potere e di numero e nessuna cosa fu tanto esiziale alla libertà municipale quanto la baronia (1). Da prima i re della nuova dinastia lasciarono le università nelle condizioni, nelle quali le avevano trovate dopo la vittoria, nè di esse si diedero pensiero. Lo stesso pontefice, ne' patti d'investitura, prescrisse solo, che Carlo I riconoscesse i privilegi, che i cittadini godevano a tempo di Guglielmo

(1) Quando Giovanna 1ª al suo figliuolo Carlo Martello donò la città di Salerno, stimò bene di fare questa riserva: « *et volumus quod donatio et investitura ista non intelligatur nisi refutatio in proximum successorem nec propterea intelligatur Civitas ipsa modo aliquo alienata a Regio demanio predicto, sed in ea semper et omni futuro tempore sistere volumus* » C. MINIERI RICCIO *Genealogia di Carlo II. d'Angiò* — *Arch. stor. nap.* 1882 p. 57 — Non sempre però si adoperò con queste riserve.

il buono. Ed i privilegi, che le città avevano ottenuto dai papi durante la lotta contro gli svevi? Finito il bisogno, i papi non si sovvennero più di esse, e il loro pensiero fu volto ad assicurare il vassallaggio della corona di Napoli verso la chiesa (1).

Del resto Carlo I, il 6 maggio 1279, comandò, che tutte le università, città, terre, castella, casali e ville mandassero i suggelli municipali ai giustizieri delle provincie per essere disfatti, ed ordinò invece, che gli atti pubblici e privati dovessero essere sottoscritti dai giudici, notai e testimoni (2). Or questo si faceva per impedire le frodi, o per togliere alle università un segno, che pareva indizio di autonomia? In fine la vita municipale era ben poca ed i cittadini vivevano più per il barone e pel re, che per se stessi. Oppressi dalle prestazioni baronali, dalle collette e dalle sovvenzioni pel re, le loro raunanze erano ben rare, e quasi non tendevano ad altro, che a trovare i modi di pagare le imposte ed eleggere, per speciali bisogni, i sindaci i collettori, i tassatori. Solo di questo abbiamo un numero grande di documenti.

8. Abbiamo del resto veduto poco innanzi, che nei primi anni del regno angioino, quando l'abate di Montecassino fece l'inquisizione dei diritti del monastero nelle terre della badia, i popoli si riunivano a parlamento convocati dai giudici e nominavano i sindaci per le bisogne da trattare in nome delle università. I sindaci dun-

(1) MARTÈNE, op. cit. 9. II. 21.

(2) Reg. 1278, 1279 H. N. 33. fol. 21. Vedi i documenti posti in fine dell'opera.

que non erano ufficiali municipali permanenti, ma a tempo; eran creati quando il bisogno lo richiedeva (1).

Il giorno 15 aprile dell'anno 1276, l'università di Castro nuovo elesse i sindaci per raccogliere e distribuire il denaro necessario a pagar la *gagia* degli stipendiari del re (2). Il 27 settembre 1278, l'università di Acquaviva in terra di Bari, per ordine del giustiziere, elesse i sindaci per ricevere e distribuire la nuova moneta: fece lo stesso l'università di Bari (3). Il 18 marzo 1280, per ordine del giustiziere d'Abruzzo, l'università di Penne elesse il sindaco per portare all'ufficiale del re once 77, tari 17, grana 12 della generale sovvenzione (4). Nel mese di novembre dello stesso anno, il sindaco del casale di S. Basilio dichiarò d'aver avuto dal giustiziere di Basilicata libbre 4 di denari, soldi 9 e tari 7 da distribuire fra i

(1) Sindaco talvolta ha il significato d'ambasciatore. Nel mese di marzo 1259, l'università di Spalatro mandò suoi sindaci al re Manfredi, i quali giurarono, che i loro cittadini non avrebbero più esercitata la pirateria contro i regnicoli. DUMONT. *Corps. dip.* 1.209. Nell'anno 1273, alcuni sindaci di Messina vennero a Carlo I, pregandolo che mettesse un freno alla costituzione delle doti ed agli ornamenti donneschi. Il re favorì le loro domande, ma avendo saputo poi, che quei sindaci non eran venuti col consenso dell'università, revocò gli ordini dati.

Reg. 1269 A. n. 3 fol. 46.

Nel 1306, si presentarono a Carlo II « *Versantius Precopij, Guglielmus Calaber et Nicolaus Scire Nicolaus Sindici vel status terre Carvini* » in provincia d'Otranto per reclamare contro gli abusi di Adam de Trembay signore di quella terra. Reg. 1306. C. fol. 219. Il diploma è riferito intero nella *Storia degli abusi feudali* di D.

WINSPEARE 1. note p. 65.

(2) *Syllabus membranarum ad regiae siclae Archicum pertinentium* Vol. I. fol. 116.

(3) *Syllabus membranarum ad regiae siclae Archicum pertinentium*. Vol. I. 164. 165.

(4) Ivi, Vol. I. 196.

suoi concittadini (1). Non pare quindi, che l'università eleggesse da se il sindaco senza ordine del giustiziere, o del barone per bisogni speciali, o per affidargli qualche incarico verso il re e gli ufficiali della regia corte. Ne addurrò qualche altra prova. Il 18 febbraio 1293, per comando del giustiziere, l'università di Manfredonia scelse il sindaco, che doveva recarsi presso di lui a rispondere di certi omicidii clandestini avvenuti nella città (2); ed il giustiziere di Capitanata fece sapere alle università del giustizierato, il 28 agosto 1296, che per ordine del re, tutti dovevano mandare in Foggia, il 20 settembre, i sindaci loro ad udire quel che era ordinato per la spedizione di Sicilia (3). Erano queste le condizioni, per le quali i sindaci venivano eletti. Inoltre le università eleggevano i tassatori e collettori, per esigere le generali sovvenzioni. Ed è degnissimo di esser ricordato questo, che essi erano compensati dell'opera loro in ragione dell'uno per cento delle somme raccolte. Il 18 febbraio 1277, i collettori delle sovvenzioni imposte pel matrimonio di Beatrice imperatrice di Costantinopoli figliuola di Carlo I dichiararono d'aver raccolto, nella città di Melfi, 596 once affine d'ottenere la mercede d'un'oncia per cento (4). Trovo pure, che il giustiziere di Bari, il 1.º di giugno 1316, co-

(1) Ivi, 219.

(2) Ivi, Vol. II. 118.

(3) Ivi, 171. Noto qui, che i procuratori dei comuni, ambasciatori e deputati ad incarichi speciali, anche nelle città dell'Italia superiore, si chiamavano sindaci. V. THEINER *Codex dipl. dominii temp. S. Sedis t. dipl.* CLXVIII. 98 dipl. CLXXII, 101. L'uno parla del sindaco e procuratore di Ravenna, l'altro del sindaco di Ancona nel 1233. Ve ne sono pure altri.

(4) *Syllabus* cit. vol. I. 130.

mandò all'università di Cupersano di nominare quattro apprezzeri per rifare l'apprezzo dei beni burgensatici, che erano in quella terra (1).

9. Se doveva farsi qualche opera pubblica, ottenuta la licenza, s'impondeva ai cittadini una tassa speciale per menarla a compimento. A questo modo, nel 1273, poterono essere riparati gli acquedotti, che da S. Angelo conducevano l'acqua a Capua e, nel 1281, fu rifatta la via, che da Salerno mena a Napoli, rotta dalle piogge. Ecco le due brevi lettere regie, che davano facoltà di compiere queste opere.

« *Scriptum est eidem etc. (Helie de Gurello militi iustituario principatus). Ex insinuacione hominum Civitatis Salerni nostrorum fidelium ad audientiam nuper Maiestatis nostre pervenit quod strata publica que perducit a Salerno Neapolim per viam Sancti Adiutorij propter alluvionem et inundacionem aquarum est adeo Ruynis et concavitatibus devastata quod transeuntes cum mercibus vix per partes illas valent absque dispendio progredi nisi divertant et devient per Stratam Sancti Severini que longe magis solita prolixa est atque diffusa. Super quo Celsitudini nostre per ipsos fuit supplicatum humiliter ut cum predicta Strata partim territorio Salerni, partim Cave et partim Sancti Adiutorij existat contigua reparari eam per homines locorum ipsorum circum adiacentium benignius mandaremus, nos autem volentes in hac parte Salernitanis ipsis gratiam facere fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus predictam stratam statim de pecunia Curie nostre que est vel erit per manus tuas taliter reparari facias et aptari quod tran-*

(1) Ivi vol. III. 149.

seuntes et redeuntes tam equites tam pedites cum eorum somariis et animalibus oneratis, libere absque periculo per Stratam ipsam transire valeant et redire, postquam vero Stratam ipsam de pecunia Curie nostre taliter feceris repari, pecuniam quam ob reparacionem ipsam expenderis ab hominibus Salerni et forie Cave et Sancti Adiutorij, prout quolibet locorum ipsorum pro rata contigerit tibi pro parte curie nostre integre restitui facias atque reddi. Datum Brundusij die XVI.º januarij (IX ind.) (1).

« Scriptum est Johanni de Alneto militi etc. Cum ex parte universorum hominum Capue nostrorum fidelium nuper maiestati nostre fuerit humiliter supplicatum ut ad expensas universitatis ipsius reparandi aqueductus veteres per quos aqua venire consuevit a partibus montis Sancti Angeli informis. apud Capuam et fontem in qua aqua ipsa recipi consuevit prestare licentiam dignaremur. et ipsorum supplicationibus nostra velit annuere celsitudo fidelitati tue precipimus quatenus convocatis coram te de melioribus et sapientioribus terre predictae in numero competenti cum quibus provideas quantitatem pecunie necessariam in reparatione fontis et aqueductuum predictorum pecuniam ipsam taxari et imponi facias universitati predictae per probos et fideles viros per te eligendos in predictorum fontis et aqueductum predictorum tantum et non in constructione de novo facienda fideliter convertendam per expensores quos ad hoc duxeris ordinandos. Et si forte una cum consilio ipsorum virorum aliquid de novo in predictis fonte et aqueductibus videris con-

(1) Reg. 1281. B. n. 42 f. 30 a. t.

*struendum iuxta tuam et ipsorum provisionem id constru-
acias ad ipsius universitatis expensas. prout superius est
expressum datum Caurate XII decembris (II. ind.) (1).*

Del resto, non reca meraviglia l'intervento della regia autorità nella restaurazione di queste opere pubbliche, perchè Salerno e Capua erano città di demanio regio; e poi importava, sopra tutto, che i cittadini a loro volontà non si aggravassero tanto di spese straordinarie in modo da rendere più difficile l'esazione delle collette. Nè era certamente l'erario baronale quello, che spendeva per rifare un ponte o una via nelle terre infeudate: v' erano d'altra parte le angarie, le perangarie ed altre opere personali, che i vassalli, o a ragione o a forza, dovevano prestare. In Mirtola terra della Badia cassinese posta sul Liri, era al passo del fiume una *scafa*: quando questa si sfaceva per vecchiezza, o era rapita dall'impeto del fiume, la corte del monastero, per rifarne una nuova, concedeva si tagliassero gli alberi reputati meglio acconci all'opera, ma i cittadini avevano a segarli, trasportarli, e prestare tutti i servigi, che si richiedono, in fino a che la *scafa* non fosse stata rimessa in acqua (2). Nella storia feudale questi fatti sono frequentissimi. In somma il principale obbligo delle università era quello di pagare le collette e le sovvenzioni al re e le prestazioni feudali. D'altra parte non v'ha dubbio, che le università possedevano i loro demanii, proprietà di tutta la comunanza dei cittadini, i quali avevano diritto di usarne ed erano guardati

(1) Reg. 1273 A. n. 18 f. 187.

(2) GATTOLA—Accessiones I. 390.

da coloro, che erano dai parlamenti a ciò deputati. Donde era provenuto il demanio? Dai fatti esposti innanzi appare, che il re Tancredi confermò a Gaeta il possesso delle terre, che già formarono parte del ducato, come le isole, ed il diritto di tagliar legna ed usare dei boschi posti lungo il mare fino a Cuma. Non può negarsi, che Gaeta ebbe un demanio, che ella aveva posseduto ab antico. Quando il catapano Boiano edificò Troja, salvo che non vogliamo in tutto reputare apocrifo il diploma, la dotò di terre da coltivare e da serbare per uso di pascolo. In questo caso, il demanio verrebbe da concessioni. Federigo II pe' buoni servigi, che gli rendevano i cittadini di Apricena, dove egli soleva recarsi alla caccia, concesse in perpetuo « *ut in tenimentis civitatis castelli pagani et sancti nicandri uti possint libere pascuis pro animalibus suis sine affidatura et iure aliquo solvendo. Et quod liceat eisdem fidelibus nostris in tenimentis terrarum ipsarum libere ligna incidere et habere ad usum et utilitatem eorum* » (1). A questo modo il demanio di Apricena era costituito in danno di Castelpagano e S. Nicandro, onde dipoi seguiron molti piati; del resto Alfonso I d'Aragona, nel 1446, confermò il privilegio imperiale. Lo stesso imperatore riedificò Eraclea in Sicilia, ed assegnò ai cittadini alcune terre a condizione di pagare ogni anno alla regia corte un certo diritto. Da prima gli eracleesi, per circa 40 anni, le tennero pacificamente, poi gli uomini di Caltagirone, Ragusa ed altre università cominciarono a molestarli, onde essi ricorsero a Carlo I, il quale, con diploma del 16 aprile 1274, or-

(1) Vedi i documenti in fine.

dinò, che non dovessero esser turbati nel possesso di quelle terre (1). Carlo I, il 9 dicembre 1278, comandò al giustiziere di Terra di Bari di dividere le terre assegnate ai cittadini delle università nuove di Mola e Villanova (2). Alcune famiglie abruzzesi erano passate ad abitare nella Valle Castellana, sparse quà e là, raccolte in poveri tuguri ad otto, a dieci, a quindici: troppo deboli per potersi difendere dai malandrini, erano spesso assalite e disfatte. Si volsero al re Carlo I e lo pregarono ad assegnar loro un luogo dove avessero potuto riunirsi tutte; ed il re comandò al giustiziere d'Abruzzo di raccogliere quelle genti sparse in Valle Castellana o in altro luogo di regio demanio, capace ad alimentare 200 famiglie, non posto sui monti o in sito forte per natura, ma al piano, ricco d'acqua, acconcio all'agricoltura ed al bestiame, e di assegnar loro le terre (3).

Nelle università, che si eran venute costituendo attorno alle chiese, alle celle dei monaci, alle torri ed alle castella dei baroni, il demanio venne a formarsi col moltiplicare delle genti e col crescere dei loro bisogni, nello stesso modo con cui queste a mano a mano vennero acquistando franchigie e diritti, che i loro maggiori non avevano avuto. Ebbero da prima licenza di tagliar le legna, d'attingere l'acqua, di condurre al pascolo il bestiame in una regione feudale: questi usi civici, che da prima furono benevole concessioni, e talora senza esser concessioni,

(1) Reg. 1273 A. n. 18. fol. 225.

(2) Reg. 1278-79 H. n. 33. f. 164. 167.

Non è notato questo diploma nei *Ricordi Storici di Mola di Bari* di GIUSEPPE DE SANTIS. Napoli 1880.

(3) Reg. 1280. C. n. 40 fol. 26 a⁴t.^o

erano abusi tollerati, col tempo, si mutarono in diritto; e quando i vassalli poterono sollevare la fronte contro i baroni, e provare innanzi ai tribunali, come da tempo, che non era a memoria d'uomo, avevano avuto uso di pascolo e di legna sulle terre feudali, ottennero ragioni che non avevano da prima; le terre furon divise e le università si costituirono il demanio. Ne abbiamo molti esempi nelle controversie e nelle liti, tanto frequenti, agitate nella regia camera della Sommaria dal secolo XV in poi, nelle convenzioni, patti e capitoli tra baroni ed università e specialmente nelle decisioni della commissione feudale al principio del secolo nostro. Vero è, che talvolta i feudatarii occuparono il demanio delle università, ma non mancano esempi, che dimostrano, come i baroni talvolta fecero essi ai loro soggetti larghe concessioni di terre (1). Più sopra ho notato, che non solo le università possedevano, da tempo antico, i loro demanii, ma li guardavano esse: infatti, il 10 gennaio 1284, Berardo di S. Giorgio, giustiziere di Capitanata, ordinò all'università di Cagnano (*Canyani*) di custodire il suo territorio per non aver danni (2).

E basta aver mostrato, che fin dai primi tempi della monarchia, le università avevano il demanio o per antico

(1) Ne adduco una prova. Giovanni Caldora, signore di Civita Luparella (Reparella), donò ai suoi vassalli *de castro montis Lapidati*, nel 1337, molte terre per i servizi, che gli avevano reso. Archivio di Stato *Commissione feudale* Vol. 146 processo 1090.

Fra le università di Montelepiane e Buonanotte.

(2) *Syllabus membranarum ad Regiae siclae Arch. pert.* vol. 1. p. 260.

possesso, o per concessione, per quanto si riferisce al soggetto di questo studio.

10. Or i vincoli, che legavano le università alla corona, erano tre: il pagamento delle collette, la giustizia, i baroni: al pagamento delle imposte ed alla giurisdizione soprastavano il camerario ed il giustiziere della provincia, oltre i tribunali supremi. La nostra antica provincia quindi non era, come ai tempi nostri, una istituzione amministrativa, fatta per meglio concentrare nelle mani del governo tutte le forze civili dello stato: anticamente le terre e le città rimanevano staccate, isolate, pagavano quello che la corona voleva, e le chiedevano giustizia, se ne avevano bisogno: esse col re non avevano alcun fine comune, lo stato era il re. Non prestavano soldati, non erano rappresentate, salvo se fossero demaniali, nei parlamenti e nelle curie generali, da sindaci propri. Quale impresa compirono i re di Napoli, che abbia un certo carattere nazionale?

Isolate e segregate le università del regno presto o tardi si sarebbero staccate dalla corona; ma vi era una dura forza, che le teneva soggiogate, la forza dei baroni, che costituiva il vero legame politico del regno, perchè essi avevano, per concessione regia, il possesso delle terre: e quando l'autorità del re venne mancando, come crebbe quella dei baroni, le università non fecero nessun guadagno e più si trovarono strette ed oppresse. Questi da prima ebbero le terre e le innumerevoli prestazioni, cui furono sottoposti gli uomini dei feudi con poca giurisdizione; i giuristi anzi dicono, che non ne ebbero alcuna, considerando, che il mero imperio era presso i giustizieri, ed il

misto e civile apparteneva ai camerarii, che l'esercitavano per mezzo dei baiuli (1). Ma come allora si potrebbe dare una giusta ragione delle pretensioni di Enrico della Marra giustiziere nel 1224, il quale voleva assoggettare alla curia imperiale la villa di S. Maria di Luco e non potette venirne a capo, poi che fu provato come il preposito cassinese soleva nominare il baiulo « *et ipse baiulus cum praeposito tenebat curia* »? Conviene dunque fare un'eccezione per le chiese (2). Certa cosa è, che a tempo degli angioini, cresciuti di potere e moltiplicatisi sovrammodo, i baroni cominciarono ad invadere quelle prerogative, che infino allora erano state della corona, ed i diritti dei municipii, fino ad ingerirsi nelle elezioni degli ufficiali delle terre feudali.

Le università, da tempi remoti, avevano facoltà di eleggere i giudici, i maestri giurati ed altri ufficiali pel bene della comunanza. Quale era l'ufficio dei giudici è nettamente determinato dalle costituzioni del regno: non potevano essere di vil condizione, villani, angarii, figli di

(1) Essi si fondano sulle Costituzioni.

Iustitiarum nomen

Ea quae ad speciale decus

Magistri Camerarii

Locorum baiuli

Ad officium Baiul.

(2) GATTOLA *Accessiones* 1.292.

Non mi fermo su questa questione, perchè non entra ne'miei studi presenti sui comuni: bisogna però supporre, che alcune autorità ecclesiastiche, come gli abati di Montecassino, abbiano esercitato questo diritto per speciali concessioni ed in nome dei re e dell'imperatore.

cherico, nati illegittimi (1). Era prescritto: che richiedi col notaio « *intra hebdomadam, a die quo fuerint de scribendo rogati, instrumenta scribere et subscribere teneantur* »: erano determinati i loro compensi. Nella terra di demanio regio dovevano esservi non più di tre giudici e sei notai; in Napoli, Salerno e Capua, 5 giudici ed 8 notai (2). Ma l'ufficio del giudice non era solo quello di assistere al notaio, aveva altre attribuzioni proprie, non osservate e notate dai nostri scrittori. A me importa d'illustrarle, perchè questo ufficiale era creato dai cittadini e talvolta compiva funzioni puramente amministrative, importanti a sapersi per avere un giusto concetto del modo come si amministravano le università.

Vedemmo che gli abati di Montecassino confermavano alle terre loro il diritto di costituirsi a giudice un cittadino, che, secondo le leggi longobarde, doveva fare giustizia assistito da savi, e le università in generale conservarono la consuetudine di eleggere i giudici. Ugo di Guaveras giustiziere di Sicilia *citra flumen Salsum*, nel 1279, ordinò alle università di nominare due giudici per quell'anno (3). Lo stesso anno, il 15 settembre, Domenico Capulo, in esecuzione degli ordini del giustiziere d'Abruzzo, dopo d'aver udito i testimoni, dichiarò, che le terre di Rigalto, Marsicallo, Casal di S. Lucia, Villa Fontrica, Introcense erano ignote agli uomini della provincia e perciò non potevano nominare i giudici nel numero con-

(1) Const. *Divinae Iustitiae* t. 52, l. 3.

Const. *Constitutione praesenti* t. 60, l. 3.

(2) Const. *In locis demanij* t. 80, l. 1.

(3) *Syllabus*, cit. 1. 184.

sueti (1). Per ordine del giustiziere, i cittadini di Brindisi si elessero i loro giudici nel 1280 (2): Taranto ne eleggeva quattro (3). I giustizieri delle provincie solevano ordinare quelle elezioni alle università sul principio della indizione, a settembre, quando incominciava, presso di noi, l'anno amministrativo (4).

Il giurato di Melfi, nel dì 2 marzo, fece fede, che i giudici di quella città avevano pagato, per l'ufficio loro, oncia 1 e tari 7 (5). I giudici infatti dopo la loro elezione sodisfacevano alla corte regia un certo diritto. Trovo anzi, che l'università di Civitate *pro officio iudicatus* pagava ogni anno tarenì 4 (6) e quella di Taranto tarenì 22 1/2 (7). Carlo II, il 14 agosto 1294, comandò a Riccardo di San Dionisio suo vicario, dell'onore di Monte S. Angelo, del comitato di Alessina, di Manfredonia e d'Andria, di far raunare le università secondo le consuetudini loro, per far eleggere i giudici dell'anno della VIII indizione e da ciascuno dei nuovi eletti riscuotere il denaro *pro litteris et pro officio iudicatus* (8). Le lettere, delle quali si fa in questo luogo menzione, sono le lettere regie della confermazione de' giudici.

(1) *Syllabus* cit. I. 185.

Avveniva molto spesso, che le piccole terre rimanevano deserte o per essere troppo aggravate d'imposte, o perchè non potevano difendersi dai malandrini, o eran disfatte dalle guerre.

(2) *Ivi* 202.

(3) *Ivi*. 206.

(4) Nel *Syllabus* citato è riferito il bando del giustiziere di Terra di Lavoro del 30 settembre 1281 per la elezione de' giudici, ed un altro del giustiziere di Terra d'Otranto del 12 settembre 1282 per l'elezione dei giudici e dei mastri giurati, Vol. I.

(5) *Syllabus* cit. II. 138.

(6) *Syllabus* cit. I. 205. 12 settembre 1280.

(7) *Ivi*—14 settembre 1280.

(8) *Syllabus* cit. Vol. II. 141.

Ho detto, che ab antico il giudice, assistito dal notaio, aveva alcune attribuzioni di natura tutta amministrativa. Eccone le pruove. Il 31 agosto 1280, il giudice e il notaio di Spinazzola fecero fede, che certi uomini, dipendenti dalla corte regia, erano stati per adempiere al loro ufficio nella marescallia di S. Gervasio (1): quelli di Ugento ed Ostuni, nel 1281, testimoniarono d'essere stati in queste terre gl'inquisitori *de excessibus* mandati dal re (2): quelli di Brindisi, nello stesso anno, dichiararono, che lo stipendiario Gerardo de Lillis era morto (3): quelli di Monte Solicola, per deposizione dei testimoni, fecero fede, che certo Ursone di Spinazzola, per essere infermo, non poteva recarsi alla presenza di Ludovico de Montibus capitano del regno di Sicilia (4). Il dì 14 agosto 1301, il giudice di Gaeta, assistito dal notaio, dichiarò, che il capitano di quella città aveva impreso il suo ufficio il giorno 11 (5). E perchè i giudici erano eletti ad anno, si dissero i giudici annuali. In mancanza del notaio, soleva il giudice nominare uno scrittore (6). Talvolta un notaio pubblico sostituiva i giudici. Il 20 settembre 1300, Gentile de Rictia e Guglielmo de Pasca, mastroportulani e procuratori d'Abruzzo, « *post substationem et fideiussio-* nem allogarono la gabella della bagliva di Sulmona per 94 once a Marino Candolfi. Nella sottoscrizione si legge « *Nos Jacobus Andree et Onufrius Joannis Girardi, au-*

(1) *Ivi* V. 1. 197.

(2) *Ivi* 229 230.

(3) *Ivi* 131—29 settembre 1281.

(4) *Syllabus* cit. I. 235. 2 novembre 1281.

(5) *Ivi* V. 3. p. 59.

(6) *Ivi* vol. I. p. 140.

cloritate regia publici Sulmone notarij in defectu Judicum nondum in ea terra pro presenti anno XV ind. per curiam creatorum ». E la parola curia pare, che, in questa caso, debba interpretarsi per la raunanza dei cittadini, che eleggeva quei magistrati, (1). E vengo confermato nella mia sentenza da un documento del 4 settembre 1289 nel quale si legge, che il giustiziere dell' Abruzzo *citra flumen Piscarie* ordinò all' università di Sulmona di eleggere giudici e mastrogiurato (2). Del resto fino alla elezione dei giudici nuovi, come appare da molti documenti, solevano spesso restare in ufficio quelli dell'anno precedente (3).

Sarebbe quasi inutile dire, che, col tempo, andarono variando le attribuzioni dell'ufficio di giudice. Un diploma, col quale la regina Giovanna 1^a ordinava ai giustizieri delle provincie di fare eleggere, nelle terre di suo demanio, i giudici ed i mastrogiurati per l'anno della 1^a indiz. (1347-1348), dichiara molto nettamente quale era l'ufficio loro a quel tempo, e che novità v'apportò ella stessa. Essendo un documento molto notevole, lo riferisco qui intero. « *Johanna etc. Justiciario Terrelaboris et Comitatus Molisij fidei suo gratiam etc. Quum tempus in-*

(1) *Syllabus* cit. vol. 3. 25.

(2) Ivi vol. 2. 59.

(3) In un notevolissimo diploma dato da Ladislao nel 1413, relativo all'amministrazione di Trani, riferito da ENRICO GUGLIELMO SCHÜLTZ nei *Monumenti dell'Arte dei Mezzitempi nell'Italia meridionale* pubblicati da F. A. VON QUAST, e riprodotto da A. PROLOGO negli *Antichi Ordinamenti* della città stessa si legge:

« *Item quod nobiles dicte civitatis possint et valeant eiusdem universitatis nomine anno quolibet eligere et ordinare in dicta Civitate quatuor iudices annuales duos videlicet ex nobilibus et duos ex popularibus dicte Civitatis prout per eos fieri consuetum et hactenus etc.* »

stat ut magistri Jurati et Judices in terris nostri demanij pro anno scilicet instantis prime Ind. eligi debeant et creari, fidelitati tue precipimus, quatenus incontinenti receptis presentibus singulis universitatibus Civitatum Terrarum et locorum dicti demanij eiusdem provincie eciam si Capitaneum habeant cum hoc tibi tanquam generali presidi dicte provincie exclusis abinde dictis Capitaneis ex causa duximus specialiter committendum civitatibus neapolis Capue et Averse dumtaxat exceptis quarum capitaneis proinde speciales nostras licteras duximus destinandas cum forma presentium sub certa pena subsequenter a contemptoribus exigenda ex parte nostra precipias ut unaqueque ipsarum statim ad vocem preconis pro maiori et saniori parte in loco solito congregata concorditer eligat pro anno predicto Magistrum Juratum et Judices in numero consueto, de hiis quidem qui pro anno presenti quintedecime ind. ipsa inibi officia non gesserunt, qui sint utique viri probi ydonei et fideles, et in dicta electione universitas ipsa provideat ut huiusmodi Judices viri licterati sint et iurisperiti si habeantur in illa vel per cotidiani usus periciam comprobati qui intersint contractibus inter homines dictarum terrarum et locorum suo tempore celebrandis, duobus tantum statutis ex illis, qui una cum bajulis Civiles causas examinent et decidant, non obstante consuetudine forsitan in contrarium hactenus observata, cuius in hac parte vigorem viribus et efficacia vacuumus. Constitutione regni nostri Sicilie in talibus edita non obstante, quod unum tantum Judicem ad causas statuit cum nos pro maiori comoditate fidelium, duos in hac parte providerimus ordinandos. In quorum electione

Judicum qui debent cum dictis *Bajulis* assidere, si forsan contradictionis obstaculum vel repugnancia proveniret, illos circa reddendam *Justiciam* ex tui officij potestate preficias quos melius videris expedire, ipsos namque magistros juratos et judices sic electos cum decreto electionis eorum infra octo dies ad tardius, a die electionis eiusdem ad presenciam tuam mictat a te pro parte Curie huiusmodi officia recepturos. Tu vero decretis ipsis electionis eorum habitis literas sub tuo sigillo, tam magistris *Juratis* quos in terris que *Capitaneum* habent creari voluerimus, quam *Judicibus* sigillatim de commissione officiorum ipsorum tam solito fidelitatis et de officiis ipsis exercendis fideliter corporaliter juramento, quam pecunia pro iure sigilli et *Judicatus* officio consueta, pecuniam ipsam nulla retencione aut commixtione cum alia pecunia Curie per manus tuas sistente penitus inde facta, statim mictas ad *Receptores* et *expensores* pecunie proventuum utriusque sigilli nostri quibus et non aliis aut alii missionem ipsius pecunie per tuas significari volumus litteras speciales assignacione ipsa per te aliis aut aliter facienda tempore tui *raciocinij* in tuo computo nullatenus admittenda sub pena videlicet iterate solucionis eiusdem a te pro dicta Curia procul dubio exigenda. Quod si aliqui fuerint in aliquibus terris dicte provincie *imperpetuum* ad beneplacitum vel ad tempus per nos seu clare memorie dominos *Robertum Jerusalem et Sicilie Regem Illustrum* avum et *Carolus* ducem *Calabrie* patrem nostros *magistri Jurati et Judices ordinati* ab illis eciam consuetum *Jus* sicut ab aliis pro dicto anno futuro exigere pro dicta Curia et habere *procures* ipsam similiter pecuniam

dictis *Receptoribus* et *expensoribus* transmissurus, et significaturus terras dicti *demanij* dicte tue provincie numerorum *Judicum electorum* in singulis earundem et pecuniam quam ab eisdem magistris *Juratis et Judicibus* receperis particulariter et distincte. Et insuper decreta omnia electionis eorum infra mensem ad tardius postquam illa receperis magistris *Rationalibus* magne nostre Curie mittas. Non omittens cuilibet magistrorum *Juratorum* dare sub tuo sigillo *Capitula* que ad officium ipsum spectant iuxta formam in talibus observatam. Volumus autem, quod hiis ex magistris *Juratis et Judicibus* qui per nos aut hiis ex magistris *Juratis et Judicibus* qui per nos aut dominos avum et patrem nostros fuerint *imperpetuum* ad beneplacitum vel ad tempus, huiusmodi *magistri Jurati et Judicatus* officiis uti non liceat, donec predictum ius per eos propterea debitum fuerit tibi pro parte nostre Curie persolutum, non obstantibus quibuscumque litteris *Privilegiis Cedula* ac scripturis aliis *Regis* sive nostris eis aut eorum alicui sub quacumque forma vel expressione verborum super ipsius iuris relaxatione concessis et per *Excellentiam* nostram impositorum concedendis, quantumcumque ipse licere *Cedule* vel scripture alie per nos contra presentes litteras forsitan concedende, specialem aut de verbo ad verbum in ipsis de presentibus faciant mentionem. Nos enim illas non aliter quam subrecticie sive per ignoranciam vel oblivionem aut solitam importunitatis tediose frequentiam contra *Reginalis* intentionis nostre propositum ex nunc pro ut ex tunc tenemus et decernimus processuras perinde cassas et irritas ac nullius efficacie roboris vel vigoris. Et nihilominus executionem earum si et quando vobis ipsis presentari contingerit (sic)

tenore presentium de certa nostra scientia prohibemus. Cum autem tam de magistris Juratis quam Judicibus annalibus in dictis terris dicti demanij pro dicto anno creandis, quam de aliis quibuscumque de gratia per nos aut prefatos avum et patrem nostros sicut predicatur ordinatos velimus plenariam infirmationem habere, subiungendo precipimus ut nomina et cognomina utrorumque magistrorum Juratorum et Judicum in uno quaterno reddigi facias, cum quantitate pecunie debita per quemlibet eorum pro jure sigilli et Judicatus officio particulariter et distincte, quem dictis Receptoribus et Expensoribus infra proximum futurum mensem septembris ad tardius sub tuo sigillo destinare procures. Addicimus insuper et tibi firmiter et expresse mandamus, quatenus, tam totam predictam pecuniam percipiendam per te propterea sicut premittitur: quam etiam totam aliam pecuniam residuorum quorumlibet debitorum curie pro causa premissa, per magistris Juratos et Judices qui fuerunt pro tempore in terris et locis ipsis dicti demanij cuius recollectio per precessores tuos qui fuerunt infra tempus ipsum extitit sicut accepimus negligenter ommissa de quo nec immerito culpamus eosdem, ad cuius pecunie Recollectionem, toto posse vacare procures, nulla retentione facta per te exinde prefatis Receptoribus et expensoribus pecunie dictorum proventuum eorundem sigillorum per (vi è un terzo di rigo bianco) familiarem et fidelem nostrum quem propterea ad te providimus destinandum studeas destinare, convertendam et solvendam per eos sicut habent a predicta nostra Curia in mandatis, a quibus receptoribus et expensoribus per eundem (il nome in bianco c. s.) Re-

cipi facias exinde apodixam in tuo computo producendam. Datum neapoli per adnulsum cumanum de neapoli etc. anno domini M.° CCCXLVII.° die XXIII.° Julij XV.° Indictionis regnorum nostrorum anno V.° Eodem die ibidem similes facte sunt Justitiario aprutij ultra civitate aquile dumtaxat excepta. Justiciario Vallisgratis et Terre Jordane Justitiario Calabrie dicendo specialiter committendum cum forma presentium etc. Justiciario principatus citra serras montorij Civitate Salerni dumtaxat excepta Justitiario Capitate civitatibus Sancte Marie fogie et termularum dumtaxat exceptis. Justitiario Basilicate (1).

Da questo diploma e da moltissimi altri appare, che per ogni anno, con i giudici, si eleggevano i mastrogiurati (2). Carlo I d' Angiò abolì il mastrogiurato nelle terre demaniali, e concesse le sue attribuzioni ai bagli-terre demaniali, e concesse le sue attribuzioni ai bagli- vi (3): vi ha quindi un diploma del dì 11 agosto 1279, col quale comanda ai giustizieri di fare eleggere i mastrogiurati nelle terre delle chiese, dei conti e dei baroni; ed i giudici nelle demaniali (4). L' ufficio di mastrogiurato, per un uso invalso, solea vendersi unito alla bagli-va: Carlo 2° vietò questo ed ordinò, che esso si avesse da eleggere liberamente e francamente dalle università (5).

(1) Reg. Johanna 1340. C. n. 353 fol. 117.

(2) Se ne hanno le prove nei diplomi abbreviati, che sono nei tre volumi dell' opera: *Syllabus membranarum ad regiae siclae Archivum pertinentium*.

(3) Archivio di Stato Reg. Ang. 1272. B. n. 14. fol. 86.

(4) Ivi Reg. 1278-1279 H. n. 33. fol. 36 a t. 37.

(5) Const. *Item statuimus*.

Nel vol. 1. del *Syllab.* cit. si possono trovare a p. 76 e seg. molte prove dalle quali risulta, come la bagli-va si vendeva, o meglio si dava in fitto per subasta.

V'ha un notevole capitolo di re Roberto, e giova riferirlo intero, benchè noto, perchè da esso appare qual fu l'ufficio del mastrogiurato e come il re lo volle nelle sole terre demaniali, e non senza ragione.

Ad quietem publicam, et crimina nuncianda superiori potestati per civitates, et loca antiquitatis discreta provisio curiosos, et stationarios ordinavit, in quorum vice moderna novitas Magistri iurati subrogavit officium, naturam obtinens officialium eorundem, qui ex communis interpretationibus obtentu in terris demanii Regni nostri eligitur et per regalis curiae suffragium approbatur. Sed quia crimina puniendi sunt undecumque claruerint, et ad Magistri iurati praedicti spectat officium superioribus nunciare crimina, et ad ipsos mittere vinctos reos, in terris Baronum ipsos, vel eorum officia sine officii titulo ipsius effectum consueverunt realiter obtinere. Sed quia petivisti tibi pro cautela concedi, ut in Castris et terris tuis idem Magistri iurati officium effectualiter per te et officiales tuos exercere valeas, ipsius officii titulo non expresso, tuis supplicationibus inclinati, pro utilitate communi, tuoque cautela praesidio, dummodo per te, et officiales tuos fideliter ac sollicitè id exerceas, plenam tibi de hoc auctoritate praesentium concedimus potestatem, unde reipublicae cuius interest punire scelera, salutis medela proveniat et tuo statui cautela securitatis accedat (1).

Era in conseguenza il mastrogiurato un ufficiale di quelli,

(1) V. DE FRANCHIS—*Decisiones S. R. Consilij neap.* « Scilicet magister iuratus in baronum terris a baronibus debet eligi et in ceteris ab universitatibus » Dec. 43.

che, ai nostri tempi, diciamo di polizia: assicurava la quiete delle terre, preveniva i delitti, sorprendevasi i colpevoli e li assicurava in potere dei magistrati, che avevano a giudicarli (1). Andava quindi attorno la notte con la sua famiglia ed incarcerava coloro, che erano colti sulle vie erranti senza ragione e senza lume (2).

La sua autorità spesso divenne una persecuzione contro le povere genti, che tardi tornavano dai lavori delle campagne, o vi si recavano di buon mattino: onde nell'ordinamento fatto da Ferrante primo d'Aragona, nel 1491, per l'università di S. Severo, si legge: « Item in lo officio de mastro jurato de dicta terra siano electi tre uno per ciascuna de dicte tre parocchie per tre anni, da durare uno per anno el quale mastro jurato debia stare alla obediencia del magnifico Capitaneco si volera mandare o non mandare ala guardia de nocte per la terra li soi famigli per alcuna cosa che paresse ad ipso Capitaneco per guardare dicta terra migliore, et posserese punire li delinquenti secundo che meglior paresse et piacesse al dicto Capitaneco et dicto mastro jurato habia da fare exe-

(1) IN SABA MALASPINA si legge: « Magistros quoque juratos, qui maleficiis praesunt sanguinis, usque ad ultimam desolationem, Carolus effecit ».

(2) Nella Prima parte del Supplemento al Saggio di Codice Diplomatico del Com. MINIERI RICCIO, Napoli 1882 a pag. 45, sono riportati i capitoli dei mastrogiurati. Eccone il riassunto.

Il mastrogiurato ordina le guardie notturne: suonata per tre volte la campana, se trova per la terra senza lume un uomo da bene, gli farà pagare un augustale in beneficio del giustiziere, se trova un malandrino, lo incarcererà. Manderà in prigione chiunque trova con armi proibite, i ladri e coloro che saran sorpresi in flagranti crimine per essere giudicati dal giustiziere. Farà processi di denunce ed accuse.

quire in dicta guardia de nocte, quanto per ipso Capitaneo li serrà ordinato et comandato et secundo che dicta universita ha supplicato ala prefata Maiesta si ordina che lo dicto Capitaneo debia havere resguardo ali massari de dicta terra, et secundo la qualita del homo, et anco in lo modo che se trovasse non paresse che andasse per altro che per bisogno del exercitio del campo, o massaria non le habbia da levare pena non la meritando, el quale mastro jurato habia per suo salario secundo antiquamente e stato consueto certi proventi o vero emolumenti secundo che occorre in la dicta guardia de nocte ed anco debia havere li ofitij de mastro de mercato de dicta terra secundo è stato solito..... » (1). Di qui appare come, col tempo, il mastrogiurato fu soggetto al ca-

(1) *Codice Aragonese, ossia lettere regie ordinamenti ed altri atti governativi dei Sovrani Aragonesi in Napoli* v. 3. 104.

Nel vol. 205 della *Commissione feudale* a fol. 74 del Proc. 1449 cap. 13, trovo, che l'università di Pietracatella richiedeva « Item perche la maggior parte delli cittadini di detta Terra et Commoranti ut supra sono persone rustiche, che esercitano l'agricoltura e praticano quasi più la notte, che il di, onde molte volte succede che andando e venendo da fuora da loro massarie e possessioni sono trovati per detta Terra doppo sonate due hore di notte senza fuoco, ed il Capitano in virtù de' banni emanati li carcera e molesta; si supplica il Marchese che non siano molestati ». Questa richiesta è del 1679. Come si vede, il capitano ha le funzioni di mastro giurato. In tempo di fiera, il mastrogiurato giudicava le cause criminali col voto del giudice o del capitano se era dottore. Vedi *Direzione o vero guida delle Università di L. CERVELLINO* — Cap. XXVII.

Nel *sindacato* del sindaco di Lecce fatto nel 1545 leggesi :

« Al Mag. Bellisario partho camberlingo, Marco Ant. horimino scrivano, quattro Compagni secreti ed altri compagni la infra-scritta quantità di denari li competono per averne vacato et servito in la guardia notturna di essa Cità etc. »

Il camberlingo aveva uffizio di mastrogiurato? Archivio di Stato *Sommario: Pandetta antica*—Vol. 940—Processo 6216—fol. 549 t.

pitano ed ebbe altri uffici. È del resto degno di nota un fatto molto singolare. La regina Giovanna 1^a, con diploma del 20 ottobre 1345, creò a vita castellano di Lettere e mastrogiurato di Lettere e Gragnano il milite Riccardo Grillo di Salerno mastro ostiario figliuol di Giovanni viceprotonotario del regno (1).

L'ufficio del giurato era molto diverso da quello del mastro giurato: è però molto difficile determinare i limiti delle attribuzioni della giurisdizione di questo ufficiale. Trovo molto spesso, che i giustizieri mandavano i loro ordini ai giurati, perchè dichiarassero *banditi* i ribelli, o coloro, che avevano commesso gravi delitti, ed essi facevano « *acta forbannitionis* », cioè ne sequestravano i beni, e di questi ne vendevano una terza parte ed assegnavano « *pro curia regia* » il resto. Se i fuorbanditi non avevano beni, il giurato ne faceva fede (2).

Il giurato aveva dunque l'incarico dei sequestri, dei bandi e cose simili. Trovo che, qualche volta, faceva atti che erano proprii dei giudici e dei notai, forse quando questi non potevano far fede di cose, che riguardavano loro stessi: ed ho già detto altrove, che il giurato di Melfi, il 22 marzo 1294, dichiarò, che i giudici di quella città avevano pagato la tassa dell'ufficio loro. Leggesi nel capitolo XXXV degli statuti di Molfetta del 1474, che per la presentazione degli strumenti in giudizio, soleva citarsi « la parte cum lo peremptorio » e per questa citazione,

(1) Reg. 1346 A. n.º 351 fol. 9 a t.º

(2) Nel Volume 1.º del *Syllabus* a pag. 100 e seg., vi ha il sommario di un gran numero di questi atti. I più antichi sono del 1275.

il mastro d'atti aveva due grana ed il giurato un torinese (1). Nei capitoli e privilegi concessi alla città di Nocera da Giovanna d'Aragona, il 26 maggio 1511, si legge:

« Item (l'università) supplica ala M. V. se degni ordinare che li Capitanei et ufficiali di detta città promet-
tano fare exercitare l'officio pertinente alo Jurato dato per
la Terra approbato et salariato per essa Città circa lo ci-
tare comandare deli Cittadini et fare exequutione in le cause
civili, et non farlo exercitare dalli famegli per relevatione
delli poveri cittadini et togliere tali mangiarie a conserva-
tione dell'honore delli poveri cittadini et loro famegli (2) ».
Più appresso recherò un documento, dal quale appare come,
sulla fine del secolo XVI, l'università del Piano di Sorrento
si riuniva a parlamento, chiamata per bando del giurato.
Certa cosa è, che l'ufficio del giurato non era annuale,
e pare che non sempre il diritto della elezione di esso fu
di tutte le università: l'ebbero certamente quelle dema-
niali. Carlo 1° d'Angiò, nel mese di maggio 1277, per
mezzo del giustiziere, fece sapere alle università di Mo-
dugno e Bitetto, che i medici e chirurghi non potevano eser-
citare l'arte loro, se non date le prove d'idoneità e dopo
d'essersi muniti di patenti regie, le quali erano pure ne-
cessarie ai giurati per l'esercizio del loro ufficio (3). Ma
le patenti regie erano necessarie ai giurati nelle terre de-

(1) L. VOLPICELLA *Statuti di Molsetta*. Napoli 1875.

(2) La Regina rispose « *Placet Regiae Maiestati quod dictae exequ-
tiones mandata et citationes fiant per dictum Juratum nisi necessi-
tas aliud expostulet* ».

Archivio di Stato—*Sommario: Pandetta antica* — processo n.° 365
vol. 54.

(3) *Syllabus* cit. I. 134, 135.

maniali, dipendevano essi dai baroni nelle feudali. Deve es-
servi stata infatti qualche costituzione di re Roberto pei giu-
rati, eguale a quella dei mastrogiurati. Ciò appare da questo
importante diploma, col quale si dà ragione al barone delle
Cese contro il capitano d'Aversa, che presumeva d'imporre
li subiurato in quel villaggio.

Johanna etc.

*Capitaneis Civitatis Averse suique districtus presenti et
futuris fidelibus suis etc. Processerunt olim Regie avite
patentes lictere pro domino et hominibus Casalis Cese
pertinentiarum dicte Civitatis subscriptam seriem continen-
tes. Robertus Dei gratia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
apulie et principatus Capue provintie et forcalquerii ac
pedimontis comes. Capitaneis Civitatis Averse presenti et
futuris fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem.
pridem vobis nominibus non expreis pro condam Johanne
Barresio milite domino Casalis Cese pertinentiarum predi-
cte Civitatis Averse, et universitati et hominibus ipsius ca-
salis licteras nostras direximus, subscribe per omnia seriei.
Robertus Dei gratia Rex etc. Capitaneis etc. Pro parte
Johannis de Barresio militis domini casalis Cese perti-
nentiarum dicte civitatis Averse et universorum hominum
ipsius Casalis nostrorum fidelium fuit noviter nostre Expo-
situm Majestati, quod licet de iure in terris Comitum et
Baronum predicti Regni Sicilie Justiciarij vel Capitanej
Juratos vel subiuratos ordinare non possint ipsis Comiti-
bus et Baronibus locum juratorum et subiuratorum tenen-
tibus eorundem. Tu tamen presens Capitaneus in dicto Ca-
sali Cese subiuratum nuper contra consuetum et debitum,
ordinari mandasti. Supplicato nobis ilaque per eosdem*

ut providere in hoc eis secundum iustitiam dignaremur vobis presencium serie jubemus expresse quatenus tam tu presens Capitanee quam vos alii successive futuri subjuratum aliquem in prefato Casali contra consuetum et debitum ut prefertur non ordinetis nunc jam ordinatum forsitan indebite tu predictae presens statim studeas ab ipsius subjura et officio revocare. presentibus post debitam inspectionem earum presentanti Remanentibus pro cautela. datum Neapoli per Johannem Grillum de Salerno Juris Civilis professorem vicegerentem prothonotarij Regni Sicilie a. d. Millesimo trecentesimo Tricesimo primo, die quintodecimo octobris quintedecime Indictionis regnorum nostrorum anno vicesimo tercio. Nuperrime vero pro ipsorum hominum parte fuit Majestati nostre querelanter expositum quod tu presens Capitanee dicte Civitatis Averse subjuratum in dicto Casali contra consuetum et debitum, ac mentem et seriem licterarum ipsarum noviter ordinasti in ipsius Casalis domini et hominum predictorum prejudicium et gravamen. Quare ex eadem parte fuit M. nostre supplicatum attentius ut providere super hoc eis de oportuno Juris Remedio dignaremur. Nos autem volentes rescripta nostra debitum sortiri effectum eaque illibate servari volumus et fidelitati vestre sub pena unciarum auri quinquaginta a quolibet vestrum si secus inde fecerit Irremisibiliter exigenda presentium tenore mandamus quatenus tam tu presens quam vos alii Capitanei successive futuri prescriptas nostras licteras eiusdem Casalis domino et hominibus ipsius concessas tenentes efficaciter et servantes, subjuratum aliquem in prefato Casali contra consuetum et debitum ac licterarum ipsarum mentem et se-

riem ut prefertur non ordinetis. Decetero immo iam ordinatum forsitan indebite Tu predictae presens statim studeas ab ipsius subjuracie officio instantius revocare. Presentibus post oportunam inspectionem earum presentanti remanentibus pro cautela. datum neapoli per Johannem Grillum de Salerno etc. anno domini millesimo trecentesimo quatragesimo die septimo aprilis octave Ind. Reg. nost. anno Tricesimo primo. Volentes igitur avita scripta juri et equitati conformia effectualiter observari fidelitati vestre de Consilio et assensu inclite domine Sancie dei gratia Ier. et Sic. Regine R.^{de} domine Matris amministratorum et gubernatricis nostre principaliter, ac aliorum amministratorum et gubernatorum nostrorum sub premissa pena unciarum quinquaginta presentium tenore jubemus quatenus licterarum ipsarum actenta forma eas intransgressibiliter observare curetis, nullum subjuratum in dicto Casali contra consuetum et debitum statuantes, quinimmo si per te presentem ad aliquod super hoc forsitan est processum contra earundem licterarum seriem studeas in irritum revocare. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras. Datum neapoli per adimulfum Cumanum de neapoli etc. anno domini M.^o CCCXLIII die VIII^o octobris XII.^e Ind. Reg. nost. anno primo (1).

Quali erano gli ufficii del capitano? Li troviamo enumerati nel diploma, col quale l'abate di Monte Cassino, nel 1379, nomina capitano di Pontecorvo Francesco de Piscionibus. « Te igitur, dice l'abate, generalem capitaneum

(1) Reg. Johanna I. 1343-44. C. n. 338 fol. 267 a t.

et officialem nostrum super regimine custodia gubernatione et bono statu dicti castri eiusque incolarum et districtus fecimus et ordinavimus..... Tibi terram et homines ipsius regendi ac custodiendi et custodiam die noctuque, ac excubias ordinandi et fieri faciendi, prout fuerit oportum, citandi, precipiendi, mandandi, et penam unius Augustalis imponendi, ipsam ab inobedientibus exigendi, et si opus fuerit carcerandi, et alia omnia et singula faciendi, precipiendi et exequendi et condemnandi, que ad huiusmodi capitaneatus officium pertinere quomodolibet dinoscuntur (1).

Già da prima non tutte le terre ebbero capitano, nè l'ufficio del capitaneato era concesso ai signori delle terre. Troviamo spesso il capitano di Amatrice, cioè della montagna d'Abruzzo, quello di Lucera, d'Aversa, d'Aquila e d'altre città importanti e demaniali solamente: onde nel 1277, il re volendo sapere quali violenze avessero sofferto i cittadini di S. Marco in Lamis dagli uffiziali deputati ad esigere il denaro del fisco, ordinò all'università, al mastro giurato, al bajulo ed al giudice (le autorità della terra) di riferirle al giustiziere (2). Sebbene il capitano fosse uffiziale posto nelle terre pel re e pel barone, deve essere qui ricordato per l'influenza, che ebbe dipoi sulle università. Egli aveva la sua corte composta d'un assessore, d'uno scrivano e d'una famiglia; a tempo degli angioini e degli aragonesi, crebbe di potere e d'importanza e trattò da prima le sole cause civili, e poi anche le criminali.

(1) GATTOLA—*Accessiones* 1. 447.

(2) *Syllabus* cit. 1. 131.

Ma di queste cose, della importanza che conseguì l'ufficio di capitano nelle città e nelle terre, e dell'autorità che ottenne nei parlamenti municipali e nell'amministrazione, avrò a parlare appresso. Si ponga mente ancora, che il capitano non va confuso col castellano, il quale coi militi, con gli scudieri e con gl'inservienti, guardava i castelli ed i prigionieri. Il capitano era uffiziale civile, il castellano militare (1).

V'era inoltre, in ogni terra, un bajulo, il quale aveva pur egli la sua corte composta d'un assessore e d'un notaio. Federigo II aveva disposto, che i baiuli fossero creati dal camerario, e che alla sua presenza i giudici rendessero giustizia. Da loro si appellava al giustiziere, al mastro giustiziere ed al camerario (2). Nella costituzione *Locorum bajuli* era prescritto, che essi dovevano giudicare le cause civili, sia reali, sia personali, che non portavano pena

(1) Possono vedersi le nomine dei castellani fatte da Carlo I. per molte castella di Sicilia e Calabria col numero a ciascuno assegnato de'militi, scudieri ed inservienti, nell'anno 1274, nel Reg. 1272. B. n. 14 f. 268 a t.º e 278 a t.º

Nel Reg. 1275 B. n. 23 fol. 49 è un diploma del 21 novembre 1275 col quale Carlo I. ordina ai castellani di tener ben guardati a pane ed acqua gli eretici consegnati dai frati domenicani.

Nei registri angioini, si trova spesso ricordato il capitano a guerra.

(2) *Const. Cum nova.*

Noto, che la bagliva esisteva da tempi più remoti. Nel diploma col quale Goffredo conte di Canne, nel 1105, donava alla chiesa matrice di questa terra i casali di S. Cassiano, S. Maria de'Mari e del Ponte dell'Ofanto con larghi territorii e privilegi, oltre alle altre concessioni, fa questa « *ut nemo ex hominibus ipsius ecclesie... costringatur ullo tempore ad faciendam baiulationem vel aliam servitutem nobis* ».

WINSPEARE — *Storia degli abusi feudali* 1. Note p. 30 — La bagliva ha qui altro senso da quello, in cui fu poi intesa.

di corpo o mutilazione di membra; l'altra costituzione *ad officium bajulare* dà ai baglivi l'autorità di vigilare sulle assise, sui pesi e sulle misure. Avevano essi inoltre facoltà di giudicare dei danni arrecati nelle campagne (*danni dati*.) Quando crebbe il numero dei capitani, che divennero giudici ordinarii dei vassalli, l'autorità baiulare venne mancando, e quasi fu ridotta a giudicare solo dei danni campestri.

Non avrei forse dovuto far parola dei baglivi, se non trovassi, che col tempo, la giurisdizione baiulare talvolta appartenne alle università (1). Nei capitoli concessi da Ferrante I, il dì 8 novembre 1492, alla terra di Belvedere si legge, che per la corte del baglivo, si creavano due giudici annuali, uno dal capitano ed uno dalla università (2).

Nel cabreo di Alberona, terra dependente dal gran priore di Barletta, fatto nel 1723, si trova chiaramente dichiarato a che si era ridotto l'ufficio del baglivo: « quale senza intromettersi il capitano o sia governatore può far giustizia a quelli che ricevono danni da animali o da persone, nelle loro possessioni, seminati, padule, erbe ed orti, alla qual bagliva dall'università se li danno dui giudici li quali hanno da giudicare contro li dannificatori e riconoscere le suddette cause » (3). In alcune terre il

(1) *Codice Aragonese* Vol. 3. fol. 320.

(2) La bagliva di Popoli fu prima della camera ducale, poi Giulio Cesare Cantelmo la cedette all'università. *Sommario: Pandetta antica* Vol. 22 proc. 130 — anno 1581.

(3) Archivio di Stato — *Commissione feudale*. Vol. 164 Proc. 1249. Nel vol. 163 processo 1243 p. 17 della stessa commissione, sono riferiti alcuni capitoli « *baiulationis sive curiae civilis universitatis Vasti* ».

baglivo esercitava funzioni da meno; non giudicava, ma eseguiva.

Nei capitoli concessi da Giulio Caracciolo a Celenza e confermati da D. Pietro di Toledo, il 3 maggio 1540, si legge: « Item la prefata università et homini possono eligere uno omo quale abbia da fare il balivo cioè citare fare esequitione, pigliare presuni carcerare e discarcerare, et buttare banni tanto ad istanza delli omini et università di detta terra come ad istanza del capitano di detta terra et sua corte senza pagamento; ma che detto balivo sia contento dello salario li dovrà la prefata università, et con lo predetto salario abbia da vivere secundo lo solito » (1). Lo stesso ufficio aveva in Pescocostanzo, come ho potuto vedere nelle antiche scritture di quell'archivio municipale: forse le cause dei *danni dati*, come si diceva, proprie della corte baiulare, eran trattate dai giudici ordinari, i quali giudicavano le altre cause civili. Giova intanto notare, che per queste continue trasformazioni, il baglivo in alcune terre ed il giurato di Nocera esercitavano lo stesso ufficio tanto diverso da quello, che un tempo ciascuno di essi aveva (2). Trovo tuttavolta, che nel principio del secolo XV, sebbene i baglivi fossero eletti dalle università, era riserbato al re di approvarli e confermarli, anzi talvolta si nominavano a vita. La

(1) Archivio di Stato — *Comm. Feud.* Vol. 139. Proc. 1009. fol. 47 a. t.º

(2) In alcune terre di Abruzzo, anche ora, si dice balio l'usciera del municipio deputato a diffondere i bandi, come anticamente assisteva il camerlingo, i sindaci etc. — RAVIZZA IV. XXXIII. Io qui non ho luogo a dire della bagliva come gabella, credo utile tuttavolta aggiungere qualche notizia, che vale a dar ragione di questa

regina Giovanna II, con diploma del 6 aprile 1419, XII indizione, nel confermare il nobile uomo Giovanni di Colapaulo di Collebrincone, detto Nanni, dottore dei decreti, a baiulo di Aquila, si esprime a questo modo: « *Sane licet per observatam formam Regni nostri Sicilie cui iuris communis censura consentit Baiulos Civitatum aliorumque locorum dicti regni sicilie per eorundem homines annaliter eligi debeant et per auctoritatem Regalis Curie approbari. Nos tam ex causa huiusmodi forma et observacione neglectis. Te de cuius fide prudentia, sufficientia, et legalitate nobis palpabili experiencia constat ad plenum baiulum in eadem civitate aquile eiusque pertinentiis et districtu ad civiles causas audiendas cognoscendas etiam summarie et de plano et pro ut ipsarum causarum experientia Requiret ac etiam postulabit iurique et iustitie videritis convenire easque decidendas et sine debito terminandas ac sententias per te ferendas et promulgandas in causis ipsis, a quibus non fuerit forsitan appellatum vel in Rem iudicatam transiverint Iuridice et debite executioni mandandas. Tenore presentium de certa nostra scientia ad vitam tuam, et quamdiu in illo officio bene te gexeris duximus ordinandum et fidu-*

strana trasformazione del baglivo, che da giudice diviene banditore.

Il 10 settembre 1271, Pandone d'Affitto, vice segretario dell'Onore di Monte S. Angelo e capitano di Viesti, eseguendo gli ordini di Nicola Acconzaiooco secreto e portulano di Puglia, dopo subasta e guarentigia, loca a Bartolomeo de Iudice « *membrum baiulationis vestarum cum bannis iure impositis et contemptis penis a trasgressoribus assisiarum et ab utentibus falsis ponderibus et mensuris extorquendis diurno ludo taxellorum et fossecte quarteriis venatorum et tintorie ad membrum ipsum spectantibus.* — Syllabus cit.

cialiter statuendum. » Nè basta, perchè la regina aggiunge altresì, nel diploma stesso, che inoltre lo nomina « *in augmentum gratie plenioris cognoscentes ab experto plurima dona virtutum quibus insigniris et in te peritiam legalis scientie vigere etiam et florere Te iudicem appellationum causarum civilium in eadem civitate dictisque eius pertinentiis et districtu, nec non et in utraque Aprutina provincia ac Montanea aprutij ad dictam vitam tuam* (1).

Del resto, parlando brevemente della corte baiulare, ho avuto solo in animo di riferire alcuni fatti, che la pongono in relazione con le università, non abbastanza noti nè illustrati. Dei baglivi han trattato i nostri giuristi, e, per citarne un solo, basta vedere il codice delle leggi di Napoli di Alessio de Sariis al libro IX (2).

11. A tempo della signoria angioina, avvennero intanto fatti di grande importanza, che valsero a far cambiare l'aspetto del regno. Tra essi va, in primo luogo, ricordata la baronia cresciuta di numero e di potere. Il male incominciò dallo stesso Carlo I, che fu obbligato ad infeudare gran numero di terre demaniali per ricompensare il valore dei cavalieri, che avevano combattuto per lui nella conquista dal regno (3). Questo fu un grande danno per

(1) Reg. Iohanne II. 1415 A. n. 372. fol. 173 a t.° 174.

(2) *Degli uffici pubblici e degli ufficiali.*

V. *Pragm. de Balivo.*

Un notevole studio sugli *Statuti della Bagliva* è stato pubblicato dal Sig. G. RACIOPPI nell' *Archivio Storico per le provincie napoletane* Anno IV.

(3) WINSPEARE op. cit. Nota 54. p. 46, dal *liber donationum* an. 1269 e da altre memorie, trae la notizia, che Carlo I infeudò circa 160 terre e città del regno.